

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

COMUN DE CIANACEI

PROVINCIA DE TRENT



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018

Artt.39 e 44 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

PIAN GENERAL DE FABRICA

MUDAMENT 2018

Artt.39 e 44 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORMES DE ATUAZION

Seconda adozione

PROGETTO REDATTO DA:

Ing. Matteo Giuliani

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. MATTEO GIULIANI

ing. civile e ambientale,
industriale e dell'informazione
iscriz. Albo N°2459 - Sez. A degli ingegneri

Prima adozione – Delibera del Commissario Ad Acta n. 02 di data 02.12.2021
Adozione definitiva – Delibera del Commissario Ad Acta n. 01 di data 09.08.2022

Approvazione PAT Delibera G.P. n. __ di data __.__.__

Pubblicazione BUR n. __ di data __.__.__

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CANAZEI
Variante 2018

TITOLO I.....	6
GENERALITA'.....	6
Capitolo 1.....	6
Disposizioni generali.....	6
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale.....	6
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.....	6
Art. 3 Efficacia delle norme.....	7
Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.....	7
Art. 4 Bis Vincolo di inedificabilità.....	8
Capitolo 2.....	8
Definizioni e categorie di intervento.....	8
Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni.....	8
Art. 6 Categorie d'intervento.....	9
Art. 7 Interventi di nuova edificazione.....	12
Capitolo 3.....	12
Disposizioni provinciali in materia di distanze.....	12
Art. 8 Disciplina delle distanze del P.R.G.....	12
TITOLO II.....	15
Capitolo 1.....	15
Attuazione del P.R.G.....	15
Art. 9 Attuazione del P.R.G.....	15
Art. 10 Piani attuativi.....	15
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.....</i>	<i>17</i>
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.2 loc. Pent de la Roa.....</i>	<i>17</i>
<i>Piano di Lottizzazione convenzionata n.3 loc. Penia.....</i>	<i>17</i>
<i>Piano di Riqualificazione Urbana PU.05 Passo Pordoi.....</i>	<i>18</i>
Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali.....	18
Art. 12 PN1 - Area Agip: scheda normativa.....	19
Art. 13 PN 2 - Pian de Pareda: scheda normativa.....	23
Art. 14 PN 3 - Piazza per Alba: scheda normativa.....	27

Art. 15 PN 4 - Stadio del ghiaccio: scheda normativa.....	30
Art. 16 PN 5 - Funivia del Ciampac: scheda normativa	33
Art. 17 PN 6 - Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra	37
Art. 18 Aree soggette a progetto convenzionato	38
Art. 19 Intervento edilizio diretto.....	41
Art. 19bis Allineamenti obbligatori	41
Art. 20 Interventi di sistemazione del terreno	42
Art. 21 Cambio della destinazione d'uso	43
Art. 22 Opere di urbanizzazione.....	43
Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza.....	43
Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio	43
TITOLO III.....	44
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza	44
Art. 27 Disciplina degli alloggi destinati a residenza	44
TITOLO IV	47
Pianificazione urbanistica del settore commerciale.....	47
Art. 28 Disciplina del settore commerciale	47
Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni	47
Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali.....	47
Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.....	48
Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	48
Art. 33 Attività commerciali all'ingrosso	49
Art. 34 Spazi di parcheggio	49
Art. 35 Altre disposizioni.....	50
Art. 36 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	50
Art. 37 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	50
Art. 38 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.....	50
Art. 39 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi.....	51
Art. 40 Valutazione di impatto ambientale	51
TITOLO V	52
Disciplina delle singole zone.....	52

Capitolo 1	52
Definizioni e prescrizioni generali	52
Art. 41 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona	52
Capitolo 2	54
Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale	54
Art. 42 Generalità	54
Art. 43 Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale	55
Art. 44 Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite	57
Art. 45 Aree di protezione dei beni architettonici e artistici	57
Capitolo 3	59
Aree ad uso prevalentemente residenziale	59
Art. 46 Generalità	59
Art. 47 B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento	59
Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla "prima abitazione"	62
Art. 49 Verde privato	62
Art. 50 Parcheggi privati	63
Capitolo 4	63
Aree destinate prevalentemente ad attività economica	63
Art. 51 D2 Aree produttive del settore secondario di livello locale	63
Art. 52 D3 Aree alberghiere	64
Art. 53 D4 Aree per attrezzature turistico ricettive	65
Art. 54 D5 Aree Commerciali	66
Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante	66
Art. 56 D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita	66
Art. 57 D8 Aree sciabili locali– Campo scuola sci	68
Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto	69
Art. 58Bis D10 Aree Multifunzionali	69
Art. 58Ter D11 Aree per campeggio	69
Capitolo 5	70
Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali	70
Art. 59 Generalità	70
Art. 60 E1 Aree agricole di pregio del PUP	72

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CANAZEI
Variante 2018

Art. 61 E2 Aree agricole del PUP	73
Art. 62 E3 Aree agricole pregiate di rilevanza locale	74
Art. 63 E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo	75
Art. 64 E6 Aree ad elevata integrità	76
Capitolo 6	76
Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale	76
Art. 65 Generalità.....	76
Art. 66 F2 Aree per attrezzature civili ed amministrative.....	77
Art. 67 F3 Aree a verde pubblico.....	78
Art. 68 F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell’Avisio	78
Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico	79
Art. 70 F6 Campo da golf	80
Capitolo 7	80
Zone per infrastrutture e servizi	81
Art. 71 F7 Aree Cimiteriali	81
Art. 72 F8 Aree a servizio della mobilità	81
Art. 73 F9 Spazio pubblico	81
Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare	82
Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni	82
Art. 76 F12 Aree destinate alla viabilità	83
Art. 77 Percorsi ciclabili e ciclopedonali	84
TITOLO VI	86
Aree di rispetto tutela e protezione	86
Tutela dell’Ambiente e dei manufatti edilizi	86
Art. 79 Aree di tutela ambientale	86
Art. 80 Beni ambientali del PUP	86
Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (ghiacciai ed elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)	87
Art. 82 Zone della Rete Natura 2000.....	88
Art. 82 Bis Laghi, fiumi e torrenti	89
Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP	90
Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico	91
Art. 85 Aree di difesa paesaggistica	91

Art. 86 Aree di protezione dei corsi d'acqua	92
Art. 87 Rispetto delle sorgenti	93
Art. 87Bis Aree di protezione dei laghi	93
Art. 88 Aree a tutela archeologica	93
Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali	95
Art. 90 Fasce di rispetto stradali.....	95
Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori.....	95
Art. 91 Bis Siti inquinati bonificati	95
TITOLO VII	97
Norme transitorie e finali.....	97
Art. 92 Norme transitorie e finali.....	97
Art. 93 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico	97
Art. 94 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici.....	98
Art. 95 Deroga	98
ALLEGATI E TABELLE.....	99
Allegato n.1 Abaco dei caratteri tipologici e stilistici locali	99
Allegato n.2: Elenco delle previsioni per le quali sussistono gli elementi dell'art. 104 comma 12 del regolamento.....	102
Tabella A Dimensioni delle piattaforme stradali	103
Tabella B Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento.....	104
Tabella C	104
Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.	104
Tabella D Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto	105
Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.....	105
Tabella E Costruzioni accessorie: Legnaie	106
Indicazioni tipologiche e dimensionali	106

TITOLO I GENERALITA'

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il P.R.G. del Comune di Canazei, elaborato ai sensi della L.P 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio" e del Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017 n. 8-6/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale".
2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall'intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati del P.R.G. elencati al successivo art. 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi il presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:
 - Relazione generale
 - Norme tecniche di attuazione
 - Elaborati grafici relativi al Sistema insediativo infrastrutturale

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.1.01: Piz Boé
TAV.1.02: Passo Sella
TAV.1.03: Passo Pordoi
TAV.1.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.1.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.1.06: Fedaiia
TAV.1.07: Ciampac
TAV.1.08: Vernel
TAV.1.09: Marmolada
TAV.1.10: Contrin

Elaborati in scala 1: 2.000

TAV.2.01: Gries
TAV.2.02: Canazei - Pecol
TAV.2.03: Alba - Soraperra
TAV.2.04: Alba
TAV.2.05: Penia – Verra – Lorenz – Insom

TAV.2.06: Fedaia – Passo Sella – Passo Pordoi - Frataces

- Elaborati grafici relativi al Sistema ambientale

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.SA.01: Piz Boé
TAV.SA.02: Passo Sella
TAV.SA.03: Passo Pordoi
TAV.SA.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.SA.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.SA.06: Fedaia
TAV.SA.07: Ciampac
TAV.SA.08: Vernel
TAV.SA.09: Marmolada
TAV.SA.10: Contrin

Art. 3 Efficacia delle norme

1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti.
2. Per le aree rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.

Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di permesso di costruire o alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della legislazione vigente e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è necessario considerare la parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 Bis Vincolo di inedificabilità

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica. Trascorsi i dieci anni, la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.

Capitolo 2

Definizioni e categorie di intervento

Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni

1. Ai fini del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg. ed in attuazione degli articoli 3 e 74, comma 1, lettera a), della L.P. 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio", per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le **definizioni** stabilite dall'art. 3 della L.P. 15/2015 ed i **parametri edilizi ed urbanistici** definiti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai quali si rimanda in applicazione del principio di non duplicazione della disciplina, sancito dal comma 2 dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale stesso.
 2. Ai sensi del presente comma, si applicano le seguenti definizioni:
 - a. **Prima abitazione:** Per prima abitazione si intende l'immobile presso il quale il richiedente il titolo edilizio ha la propria residenza o presso il quale il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente si impegna, mediante convenzione, a stabilire la propria residenza entro un anno o, qualora si debba tener conto dei tempi necessari alla realizzazione dei lavori, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, in riferimento alle modalità per il pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione di cui **all'art. 87 comma 4 della LP 4 agosto 2015, n.15**. Il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente non devono, inoltre, essere titolari esclusivi, o in comunione con il coniuge, contitolari, eredi o legatari, di un diritto reale di proprietà (compreso pertanto l'usufrutto, il diritto d'uso, il diritto di abitazione) su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale.
 - b. **Superficie lorda di pavimento (Slp):** misura in mq la somma di tutte le superfici pavimentate che fanno parte dell'edificio, comprese quelle dei balconi, delle logge, dei seminterrati, degli interrati, dei muri perimetrali, dei vani scala. Sono esclusi solo i sottotetti non abitabili nel modo in cui sono definiti dal regolamento edilizio, i portici ed i sottopassi pedonali d'uso pubblico. **La Slp si applica alle sole zone vincolate a Progetto Norma [PN] fino a loro scadenza e fino al completamento degli interventi ammessi.**
 3. L'elenco completo delle previsioni per le quali sussistono gli elementi dell'art. 104 comma 12 del regolamento e per cui non si procede alla conversione degli indici edificatori nei nuovi parametri di superficie utile netta ed altezza per numero di piani è riportato nell'Allegato 2 alle presenti Norme.
-

Art. 6 Categorie d'intervento

1. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.
2. Nello specifico, ai fini del presente P.R.G.:

a) Gli interventi di **manutenzione ordinaria** si articolano in opere interne ed esterne.

Opere interne:

- ✓ tinteggiatura, pulitura e sostituzione degli intonaci degli edifici;
- ✓ tinteggiatura, riparazione e sostituzione di infissi e di serramenti;
- ✓ tinteggiatura, riparazione e sostituzione di pavimenti;
- ✓ restauro di singoli elementi decorativi interni (volte di particolare interesse, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni);
- ✓ riparazione ed ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici e che non costituiscano modifica di elementi o parti significative dell'organismo edilizio.

Opere esterne:

- ✓ manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
- ✓ pulitura e tinteggiatura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, etc.), materiali e colori (allegato alle norme n. 1). Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
- ✓ ripristino delle parti ammalorate di intonaci e rivestimenti, purché eseguito senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, ecc.), materiali e colori (allegato alle norme n. 1);
- ✓ tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali, colori e partiture (allegato alle norme n. 1);
- ✓ riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
- ✓ riparazione e sostituzione della pavimentazione senza modificare materiali e modalità di posa;
- ✓ restauro di singoli elementi architettonici o decorativi esterni (portali, pavimentazioni, rivestimenti, stemmi, affreschi e decorazioni);
- ✓ tinteggiatura, riparazione di balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, senza modificare colori e forma (allegato alle norme n. 1);
- ✓ tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni, senza modificare materiali, posizione, forma e dimensione;
- ✓ tinteggiatura, riparazione di vetrine, porte, portali, senza modificare colori e forma;
- ✓ riparazione e sostituzione di insegne, iscrizioni, tabelle.

b) Gli interventi di **manutenzione straordinaria** si articolano in opere interne ed esterne.

Opere interne:

- ✓ modifica, apertura e chiusura di porte;
- ✓ demolizione e ricostruzione dei tramezzi (ossia dei tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifica dei materiali;
- ✓ adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
- ✓ realizzazione e integrazione di servizi igienicosanitari e tecnologici, purché non

- comportino modifiche dell'organismo edilizio;
- ✓ demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni con o senza modifiche dei materiali;
- ✓ demolizione con ricostruzione di parti ammalorate dei muri portanti senza modifiche dei materiali;
- ✓ inserimento di vespai, isolamenti ed altre impermeabilizzazioni;
- ✓ consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale senza modifica delle quote e dei materiali;
- ✓ rifacimento dell'armatura del tetto senza modifica di forme e di quote (d'imposta e di colmo) con modalità e materiali tradizionali.

Opere esterne:

- ✓ rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, etc.), materiali e colori (allegato alle norme n. 1);
 - ✓ sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche anche diverse da quelli esistenti, ma realizzati con materiali e forme tradizionali (allegato alle norme n. 1);
 - ✓ messa in opera di infissi a doppio vetro, di doppi infissi e inferriate;
 - ✓ rifacimento di balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, senza modificare materiali, colori, posizione, forma e dimensione preesistenti (allegato alle norme n. 1),
 - ✓ rifacimento di vetrine, porte, portali, senza modificare materiali, colori, posizione, forma e dimensioni preesistenti;
 - ✓ rifacimento dei manti di copertura anche con materiali differenti dall'originale, ma con modalità e materiali tradizionali (scandole di legno, lamiera, tegole). Sono vietate le tegole in cemento;
 - ✓ rifacimento delle pavimentazioni con tecniche e materiali tradizionali;
 - ✓ realizzazione delle recinzioni con tecniche e materiali tradizionali e di altre sistemazioni di parti esterne.
- c) Gli interventi di **restauro** consentono, oltre alla manutenzione ordinaria, le seguenti opere:
- ✓ consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, etc.)
 - ✓ esecuzione di lavori interni funzionali al cambiamento di destinazione d'uso quali rifacimento di solai e tramezzature interne compreso inserimento di nuove tramezze purché non alterino spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni).
 - ✓ è esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che compromettano strutture architettoniche di pregio (volte, soffitti lignei, etc.);
 - ✓ destinazione dei singoli locali compresi nell'edificio o inserimento in posizione coerente con il sistema distributivo, di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti;
 - ✓ il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi dell'edificio (intonaci e rivestimenti, manti di copertura, balconi, scale, parapetti, ringhiere) con altri di forma, posizione, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghi ai preesistenti;
 - ✓ ricostruzione con materiali, tecniche e forme analoghe all'originale, e documentate sulla base di testimonianze attendibili (progetti, fotografie), di parti di edificio demolite, scomparse o profondamente trasformate;
 - ✓ demolizione delle superfetazioni degradanti cioè eliminazione di elementi estranei all'edificio e che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio o che non siano integrate con i caratteri formali dello stesso.

L'utilizzo di materiali differenti da quelli tradizionali è subordinato alla disamina ed alla valutazione

delle soluzioni progettuali, architettoniche e di scelta dei materiali da parte degli organi competenti.

- d) Gli interventi di **risanamento conservativo** consentono, oltre alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria ed al restauro, le seguenti opere interne ed esterne.

Opere interne:

- ✓ demolizione limitata e riproposizione delle murature portanti interne;
- ✓ lievi modifiche della quota dei solai compatibili con il mantenimento della posizione preesistente di fori ed altri elementi esterni (balconi e ballatoi);
- ✓ suddivisione verticale dei singoli ambienti con soppalcature solo se compatibili con le norme del regolamento edilizio;
- ✓ recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti secondo i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio;
- ✓ inserimento di nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti e di nuovi collegamenti verticali (ascensori) purché non compromettano strutture architettoniche di pregio.

Opere esterne:

- ✓ inserimento di abbaini (allegato alle norme n. 1) o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- ✓ riapertura di porte e finestre murate; lievi modifiche delle aperture (allegato alle norme n. 1) solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e compatibili con i caratteri tipologici del prospetto degli edifici;
- ✓ lievi modifiche rispetto alla posizione originale di balconi e dei collegamenti verticali (scale e rampe) solo se compatibili con i caratteri tipologici degli edifici (allegato alle norme n. 1);
- ✓ demolizione di elementi strutturali dell'edificio solo nel caso di pericolo di cedimenti non altrimenti rimediabili, secondo le modalità previste dall'art. 106 delle L.P. 15/2015. Tale situazione deve essere verificata dalla Commissione Edilizia.

- e) Gli interventi di **ristrutturazione edilizia** consentono, oltre alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo, le seguenti opere interne ed esterne ed interventi di demolizione e ricostruzione.

Opere interne:

- ✓ demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- ✓ demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali;
- ✓ modifica della distribuzione dell'edificio;
- ✓ demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi.

Opere esterne:

- ✓ modificazioni rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- ✓ modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- ✓ demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- ✓ realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- ✓ rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifica di pendenze, di forma, numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto.

Interventi di demolizione e ricostruzione:

- ✓ demolizione di una parte dell'edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche e funzionali analoghe a quelle preesistenti;
- ✓ demolizione di una parte dell'edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche,

- volumetriche e funzionali differenti a quelle preesistenti;
- ✓ demolizione totale dell'edificio e costruzione di un nuovo edificio analogo a quello preesistente per tipo, volume e funzione;
- ✓ demolizione totale dell'edificio e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte difforme da quello preesistente.

Gli **interventi di demolizione e ricostruzione** previsti al comma 2. lettera e) del presente articolo dovranno risultare coerenti con le previsioni tipologiche architettoniche stabilite dal P.R.G., con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali ed alla presenza di particolari elementi di pregio.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 7 Interventi di nuova edificazione

1. Gli interventi interessano le aree non edificate al momento dell'adozione del PRG.
2. Nel caso di coperture a falda delle nuove costruzioni la pendenza dovrà essere graduata in relazione ai materiali costituenti il manto di copertura.
3. Nelle nuove costruzioni gli sporti di gronda dovranno essere inferiori a m 1,50 a meno che essi coprano logge e terrazze.
4. I balconi continui su facciata non dovranno avere sporgenze superiori a m 1,50.

Capitolo 3

Disposizioni provinciali in materia di distanze

Art. 8 Disciplina delle distanze del P.R.G.

Il P.R.G. del Comune di Canazei secondo quanto previsto dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 in riferimento:

- a. alle distanze minime tra edifici;
 - b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. alle distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
1. Alle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 corrispondono le seguenti

destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale:

- D.M- 1444/68 Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- P.R.G. Zona A – Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale – Titolo V - Capitolo 2;
- D.M- 1444/68 Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali l'indice di utilizzazione fondiaria (**Uf**) sia superiore a 0,50 mq/mq;
- P.R.G. Zona B – Aree ad uso prevalentemente residenziale B1, B2, B3, B4 – Titolo V – Capitolo 3;
- Aree per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima abitazione C1 – Titolo V - Capitolo 3;
- Zone D3 Aree per le attività alberghiere e Zone D4 Aree per le attrezzature turistico ricettive – Titolo V - Capitolo 4;
- D.M- 1444/68 zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- P.R.G. Zona C1 Aree per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima abitazione – Titolo V - Capitolo 3;
- D.M- 1444/68 Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- P.R.G. Aree D con esclusione delle Zone D3 - Aree per le attività alberghiere e delle Zone D4 - Aree per le attrezzature turistico ricettive - Titolo V - Capitolo 4;
- D.M- 1444/68 Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- P.R.G. Zone E - Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura - Titolo V - Capitolo 5;
- D.M- 1444/68 Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
-

P.R.G. Zone F - Aree per servizi pubblici e di interesse collettivo - Titolo V –
 Capitoli 6 e 7.

2. In materia di distanze dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'art. 61 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.

TITOLO II

Capitolo 1

Attuazione del P.R.G.

Art. 9 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.), i Progetti Norma NP, i Comparti edificatori, i progetti convenzionati, e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e le presenti norme di attuazione.

Art. 10 Piani attuativi

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le prescrizioni delle norme di cui al Titolo II Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, le disposizioni previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) e delle norme di attuazione del P.R.G.

I Piani attuativi previsti dal P.R.G. sono:

Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata (PEA)

Piani di riqualificazione urbana (PU)

Piani di Lottizzazione PL

2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafica le aree in cui si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire.
3. **Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata (PEA)**: Nelle aree vincolate a PEA, oltre alla residenza ordinaria per la prima abitazione sono ammesse le opere di urbanizzazione secondaria. In attesa dell'approvazione del piano attuativo le aree individuate nel piano regolatore generale sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli "allineamenti obbligatori" di cui all'art. 19bis delle NTA riportati in cartografia e nel rispetto delle "regole insediative" definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o loro completa attuazione.

Le "regole insediative" si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

Nelle aree indicate PEA i soggetti attuatori devono possedere i requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito.

Nel caso di attuazione diretta la documentazione attestante i requisiti di cui al precedente

capoverso sono allegati alla domanda di permesso di costruire.

Nel caso di attuazione mediante piano attuativo, lo schema della convenzione sarà approvato unitamente agli elaborati cartografici del piano. Nella convenzione speciale saranno indicate e quantificate le destinazioni non residenziali previste, nonché le modalità attuative e le procedure per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti attuatori.

Nelle aree PEA le unità abitative realizzate in seguito all'attuazione dei singoli piani attuativi conservano il vincolo di destinazione alla residenza ordinaria per prima abitazione, indipendentemente dalla scadenza dei vincoli previsti nelle singole convenzioni. Allo scadere del vincolo previsto in convenzione è ammesso, a piano terra, il solo cambio di destinazione d'uso a favore del commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario direzionale.

Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli PEA:

Per i Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata:

PEA1 – PEA2 – PEA3 – PEA4 – PEA5 – PEA6 - PEA7 – PEA8 - PEA9 – PEA10 – PEA11 – PEA12 – PEA13 – PEA14 non sono riportate delle indicazioni specifiche sulle modalità di intervento e valgono le singole norme di zona.

PEA n.15 loc. ALBA:

L'area vincolata a PEA comprende un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA. Gli interventi sono ammessi solo a seguito dell'approvazione del piano attuativo e pertanto non è consentito l'intervento edilizio diretto per singoli stralci.

Indicazioni progettuali:

E' prevista la realizzazione di minimo n.6 alloggi destinati a prima abitazione. Non è ammessa la tipologia edilizia a schiera. Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 86 in riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Opere di urbanizzazione:

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione e il potenziamento della viabilità esistente come individuata dal PRG. Una convenzione con il Comune di Canazei disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

PEA n.16 loc. PENIA:

L'area vincolata a PEA16 interessa l'ambito costituito da parte delle p.f. 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826/3 e 1827 in CC Canazei a Penia e prevede l'individuazione di un lotto residenziale riservato alla prima abitazione C1 di cui all'art. 48 delle NTA di circa mq 4410. In riferimento all'esigenza di poter differenziare le tempistiche degli interventi, dovrà essere redatto un piano guida (art. 50, c.7 della l.p. 15/2015) per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti.

Indicazioni progettuali:

È prevista la realizzazione di un massimo di n.12 unità abitative con un massimo di 6 edifici, destinate a prima abitazione con tipologia edilizia adeguata alle caratteristiche costruttive della zona, esclusa la tipologia a schiera. La realizzazione dei previsti edifici potrà avvenire anche per porzioni del lotto complessivo, con interventi non

contemporanei sulla totalità dell'area evidenziata.

Opere di urbanizzazione:

Il progetto dovrà prevedere la necessaria viabilità di accesso ai singoli edifici.

La progettazione dovrà tenere conto della potenziale pericolosità legata agli eventi valanghivi ai quali può essere soggetto il versante sinistro dell'Avisio, prevedendo specifici accorgimenti progettuali quali, ad esempio, riduzione del numero delle aperture e delle dimensioni delle stesse sul lato degli edifici esposti al versante suddetto, previsione di ante oscuranti di adeguata robustezza, accorgimenti strutturali su murature e solai.

4. **Piani di Lottizzazione convenzionata**: Le aree vincolate a Piano di Lottizzazione Convenzionata sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli "allineamenti obbligatori", di cui all'art. 19bis delle NTA, riportati in cartografia e nel rispetto delle "regole insediative" definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o alla loro completa attuazione.

Le "regole insediative" si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli piani di lottizzazione convenzionata:

Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.

Opere di urbanizzazione:

Realizzazione del marciapiede larghezza 2 m e cessione delle aree relative. La convenzione di lottizzazione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

Piano di Lottizzazione convenzionata n.2 loc. Pent de la Roa.

L'area vincolata a piano di lottizzazione comprende una Zona D2 Produttiva del settore secondario di livello locale e una Zona D8 Commerciale. In fase progettuale è possibile apportare lievi modificazioni al perimetro della Zona D8, al fine di rispettare il confine catastale o di regolarizzarlo nel caso la sua conformazione non sia suscettibile di razionale utilizzazione e comunque non incrementando la sua superficie. In tale piano i parametri urbanistici ed edilizi vanno applicati alla sommatoria delle superfici dei lotti delle Zone D2 e D8. Il piano attuativo dovrà evitare modifiche alle quote del terreno che possano favorire un ampliamento della superficie potenzialmente esondabile.

H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **12,50 m**

Numero di piani fuori terra: 4

Altezza del fronte: **11,75 m**

Piano di Lottizzazione convenzionata n.3 loc. Penia.

L'ambito individua un piano di lottizzazione in corso di attuazione per il quale si mantiene il vincolo fino alla conclusione delle opere previste dal piano approvato.

5. Piani di Riqualificazione Urbana PU

Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli piani di riqualificazione urbana:

Per i Piani di riqualificazione urbana PU.01 – PU.02 – PU.03 non sono riportate delle indicazioni specifiche sulle modalità di intervento e valgono le singole norme di zona.

Piano di Riqualificazione Urbana PU.05 Passo Pordoi.

Il piano è finalizzato alla riqualificazione degli edifici esistenti e degli spazi esterni. Le destinazioni urbanistiche ammesse, oltre all'attività alberghiera, sono il commercio di vicinato e la realizzazione di spazi a servizio dell'attività del CAI. Il progetto di intervento deve prevedere la riqualificazione degli spazi esterni e dell'area a parcheggio. Al fine di ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche per le aree a parcheggio devono essere previsti sistemi di drenaggio quali la pavimentazione filtrante e la posa di substrati permeabili che possono favorire una naturale depurazione delle acque. L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ammesso dal PRG per le Aree Alberghiere pari a 0,83 mq/mq può essere incrementato del 10% a seguito della demolizione della parte di fabbricato ricadente in zona ad elevata naturalità.

Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali

1. I disegni che compaiono nelle norme tecniche di attuazione riferiti ai "Progetti Norma" forniscono alcuni criteri per la realizzazione dei Piani attuativi relativi alle zone di PN. Per "Progetto Norma" (PN) si intende un insieme di criteri corredati da alcuni schemi grafici, a carattere puramente indicativo, che espongono gli scopi dei singoli interventi di trasformazione, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi, le regole edilizie orientative della progettazione e pianificazione di dettaglio.
2. Essi contengono indicazioni riferite: all'articolazione delle funzioni; all'uso ed al trattamento del suolo; alle regole edilizie in pianta ed in alzato per gli edifici di nuova costruzione; alla disposizione degli accessi; agli edifici ed agli spazi da recuperare. Gli schemi grafici vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:
 - le misure non sono rigorosamente in scala;
 - è attribuito valore indicativo a:
 - a) allineamenti, ingombro massimo della superficie edificabile e altezza massima degli edifici;
 - b) confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti;
 - c) spazi porticati;
 - d) posizione degli accessi pedonali e carrai.
3. La disciplina delle aree soggette a PN è definita dalle seguenti disposizioni generali e da

quanto stabilito dalle singole schede normative.

4. I disegni sono parte integrante delle schede normative.
5. Gli edifici esistenti all'interno di un PN sono confermati nella loro volumetria e destinazione d'uso attuale, a meno di indicazioni diverse fornite dalle singole schede normative dei PN. In assenza di indicazioni specifiche contenute nelle suddette schede normative tali edifici possono essere oggetto di "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo".
6. Le quantità espresse in "Slp" nelle schede di PN si riferiscono esclusivamente ai fabbricati di nuova costruzione ed ai corpi edilizi aggiunti agli edifici esistenti.
7. Le quantità riferite alle destinazioni d'uso sono sempre espresse come minimo, quando si riferiscono a funzioni di servizio e spazi d'uso pubblico; sono espresse come massimo quelle relative a residenze ed attività economiche. Residenze ed attività economiche potranno subire, nella loro composizione interna, modifiche dell'ordine del 10% in aumento o in diminuzione.
8. Le residenze previste nelle aree interessate da PN sono esclusivamente per abitazioni vincolate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito.
9. La realizzazione dei Progetti Norma avviene attraverso l'approvazione di un Piano di Lottizzazione, in conformità ai contenuti delle singole schede normative ed alle disposizioni di cui all'art.10 delle NTA. E' consentita una suddivisione delle singole aree in ambiti attraverso il Piano Guida di cui al comma 7 dell'art. 50 della L.P 4 agosto 2015, n.15 purché sia garantita l'organizzazione funzionale e distributiva sancita dalle singole schede normative.
10. I suggerimenti di carattere architettonico contenuti nelle esplorazioni progettuali esposte nella Relazione di PRG devono ritenersi utili riferimenti non vincolanti per la realizzazione dei PN stessi.
11. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV – Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
12. Il PRG individua 6 aree di Progetto Norma:
 - PN 1: area Agip, art. 12
 - -PN 2: pian de Pareda, art. 13
 - PN 3: piazza di Alba, art. 14
 - -PN 4: stadio del ghiaccio, art. 15
 - PN 5: funivia del Ciampac, art. 16
 - -PN 6: recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni art. 17.
13. Sono fatte salve le disposizioni normative contenute nei Piani di Lottizzazione, relativi ai singoli Progetti Norma, approvati alla data di entrata in vigore della Variante 2015.

Art. 12 PN1 - Area Agip: scheda normativa

1. Il progetto riguarda l'area attualmente occupata dal distributore di carburante Agip della quale si propone una decisa riconfigurazione attraverso la realizzazione di un nuovo edificio ed opere di sistemazione del suolo in grado di integrare l'area entro i caratteri del tessuto urbano circostante arricchendone gli elementi di centralità.

Superficie territoriale (S_t): mq. 2.699

Destinazione d'uso:

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) - Slp (min)

piazze ed aree pavimentate: mq 1.245

servizi pubblici coperti: mq 385

parcheggi interrati: mq 1.534

Residenze ed attività economiche Area (max) - Slp (max)



residenze: mq 663

commercio ed uffici: mq 533


parcheggi interrati a gestione privata: mq 530

Strumenti di attuazione: PL


2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- risistemazione dell'area del distributore di carburante attraverso la demolizione dello stesso ed inserimento di un nuovo edificio capace di relazionarsi, sul piano morfologico, con lo spazio della strada delle Dolomiti e con il tessuto edilizio retrostante e, sul piano formale, con l'edificio dell'hotel Dolomiti;
 - risistemazione attraverso pavimentazione unitaria, con manto non bituminoso, ed alberature dell'area compresa tra il nuovo edificio e l'hotel Dolomiti;
 - realizzazione di connessioni pedonali tra il fronte su via Dolomiti e via Roma;
 - realizzazione di un parcheggio sotterraneo con accesso da via Roma.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV – Pianificazione urbanistica del settore commerciale.




regole edilizie (sezione)




	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		spazi pavimentati
	ingombro massimo delle superfici interrato		spazi a verde
	parcheggi di superficie		alberature
	parcheggi interrati		accessi pedonali
	attrezzature sportive non coperte		accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici





regole fondiarie e d'intervento




regole edilizie (planimetriche) e disegno del suolo







regole edilizie (sezione)



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 16 PN 5 - Funivia del Ciampac: scheda normativa

1. Il progetto riguarda la risistemazione dell'area compresa tra la stazione a valle della funivia del Ciampac e le ex colonie. Prevede interventi di nuova costruzione ed opere di sistemazione del suolo finalizzate a trasformare un'area oggi indefinita in un luogo urbano connotato da una precisa forma ed arricchito dalla presenza di funzioni capaci di favorire modi d'uso più articolati. E' ammessa la demolizione delle cubature esistenti con loro successiva ricostruzione in accorpamento anche in altro sito.

Superficie territoriale (S_t) mq 10.794

Destinazioni d'uso

Servizi e spazi d'uso pubblico	Area (min) - Slp (min)		
piazze ed aree pavimentate:	mq	4.321	
parcheggi interrati:	mq	1.500	


Residenze ed attività economiche	Area (max) - Slp (max)		
ricettivo nella tipologia alberghiera così come definita nell'art. 52:	mq	1.672	
commercio ed uffici:	mq	666	
parcheggi interrati d'uso privato:	mq	7.325	

La cubatura in demolizione, pari a mq. 1.850 circa, può essere traslata, accorpata, recuperata ad uso foresteria, esclusivamente per i dipendenti delle aziende esercenti gli impianti.


Strumenti di attuazione: PL

2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- accostare alla stazione della funivia un corpo edilizio in linea al fine di ridare una geometria allo spazio aperto antistante; definire una testata al corpo edilizio lineare con un edificio di altezza maggiore ed eventualmente ruotato ed allineato alla lottizzazione di Alba;
 - destinare l'edificio alla funzione alberghiera e in misura minore al commercio (nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 del DPP 25 settembre 2003 n.28-149/Leg);
 - rendere fruibile ed accessibile l'edificio alle due quote d'uso: quella dell'ingresso alla stazione della funivia e quella inferiore della via Costa; arricchire i due livelli d'uso con la presenza di un porticato (quota superiore) e di funzioni di servizio agli utenti (alla quota inferiore), nel rispetto di quanto previsto dall'allegato parte integrante della DGP n.1834 del 5 ottobre 2018, attuativa dell'at.13bis della LP 7/2002;
 - recuperare l'edificio esistente n.94 (ex colonia) secondo quanto stabilito dall'art.43 di queste norme, con destinazioni da stabilirsi al momento della realizzazione del PN.
 - rilocalizzare gli attuali parcheggi in superficie in un parcheggio sotterraneo a due livelli, del quale si propone una gestione mista (pubblica e privata), con accesso carraio lungo la via Costa;
 - prevedere la fermata degli autobus pubblici di linea lungo via Costa.

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.



regole edilizie (sezione)



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrato		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 17 PN 6 - Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra

1. Il progetto riguarda il recupero dei beni ambientali di cui al codice 064 del PUP dei manufatti e dei siti di pregio paesaggistico e ambientale indicati schematicamente nella carta delle tutele paesistiche del P.U.P. In sede di pianificazione possono essere aggiornati ed integrati i beni ambientali sulla base di studi ed ulteriori approfondimenti; il progetto si attua con il Piano Attuativo che è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata o mista pubblico/privata.
2. Il Piano Regolatore prevede la delimitazione di un comparto edificatorio che comprende più edifici ed aree di intervento il cui perimetro è indicato sulla cartografia allegata. Il perimetro può essere variato in alcune parti per motivate esigenze progettuali quali ad esempio la coincidenza del perimetro con la base catastale georeferenziata.
3. I piani di recupero possono essere presentati al Comune dai privati interessati proprietari di almeno il 60% della volumetria degli edifici ricompresi nell'area perimetrata. In attesa dell'approvazione del piano di recupero da parte della Pubblica Amministrazione, gli edifici esistenti possono essere oggetto dei seguenti interventi:
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Restauro e Risanamento conservativo.
4. Le modalità di redazione e di contenuti delle rappresentazioni grafiche sono quelli che vengono normalmente utilizzati nelle rappresentazioni dei Piani Attuativi di lottizzazione con ulteriore documentazione tecnica allegata che deve prevedere:
 - rilievo catastale e tavolare degli edifici e delle particelle fondiarie;
 - rilievo piani altimetrico delle aree edificate e della viabilità di accesso;
 - rilievo e progetto di edifici "pilota" che a titolo esemplificativo individuano le linee progettuali di intervento. Gli edifici saranno due: uno allo stato di rudere che viene riproposto e ricostruito sulla base di idonea documentazione (vecchie fotografie, disegni originali, progetti di Variante) che attesti il suo stato originario e il secondo completo in ogni sua parte; i particolari costruttivi diverranno parte integrante del manuale per il recupero. L'Amministrazione può far iniziare i lavori di recupero anche di un solo manufatto prima dell'approvazione del Piano Attuativo dal momento che gli edifici divengono una sperimentazione applicata delle tecniche di restauro e risanamento dei manufatti che poi saranno estese agli altri edifici.
 - intervento progettuale per la qualificazione estetico-funzionale degli spazi aperti e delle strade del centro abitato;
 - manuale di intervento;
 - documentazione fotografica di dettaglio dei singoli edifici;
 - proposte filologiche/documentali per il recupero dei ruderi esistenti;
 - progetto di massima delle sottostrutture (acque bianche, nere, acquedotto, energia elettrica, telefoni, ecc.);
 - schema di convenzione contenente le garanzie da prestare al Comune e i termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la misura del contributo da corrispondere in relazione all'entità delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari e le

modalità di cessione gratuita al Comune delle opere realizzate.

- a) Superficie territoriale (S_t): mq 52.679,00;
- b) Superficie area di rispetto: mq 262.877,00;
- c) Destinazione d'uso: residenziali "Prima Abitazione" e/o ricettivo per gli edifici e solo "Prima Abitazione" per i ruderi;
- d) Strumenti d'attuazione: Piano Attuativo di recupero di iniziativa pubblica;
- e) Criteri di progettazione: devono tendere alla qualificazione e al recupero dei singoli edifici e di tutto il complesso edilizio con riferimento al "Manuale propedeutico per la stesura del piano di recupero degli edifici di Insom, Verra e Lorenz" approvato con la Variante n.6 e parte integrante dei documenti di piano. Particolare attenzione dovrà essere riposta nello studio delle aree destinate a parcheggio che devono essere previste possibilmente interrato e discoste dagli edifici. La viabilità esistente non dovrà subire sostanziali modificazioni piano altimetriche; la sede stradale dovrà essere eseguita in stabilizzato calcareo con relativi canali di scolo laterali per le acque piovane.

Art. 18 Aree soggette a progetto convenzionato

1. Il P.R.G. individua con apposita grafia le aree che si attuano con intervento edilizio diretto mediante il rilascio di permesso di costruire convenzionato. Sono previste due diverse modalità di intervento:
 - a) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio PC.00 fanno riferimento ad aree che i PRG previgenti assoggettavano a piano di lottizzazione. La L.P. 4 agosto 2015, n. 15 all'art. 49 prevede che aree di superficie inferiore a mq 2.500 non siano più soggette a piano di lottizzazione. Per queste aree si richiede in ogni caso una progettazione unitaria, che interessi l'intero ambito, mentre l'eventuale cessione di aree per la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione sarà soggetta alle previsioni della convenzione.
 - b) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio "PC.n." sono specificatamente disciplinati dal successivo comma 3.
2. Le schede riferite ad ogni singolo intervento individuano gli indici urbanistici e le destinazioni d'uso, le impostazioni planivolumetriche di dettaglio, i futuri assetti proprietari e gli eventuali obblighi di cessione gratuita al comune di aree, specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici, di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione. Tali obblighi saranno precisati in un'apposita convenzione da stipularsi, prima del rilascio del titolo abilitativo, fra il Comune e i promotori delle iniziative edilizie, secondo quanto previsto dall'art. 84 comma 2 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Nella convenzione saranno inoltre definite le modalità, i tempi e i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione oltre all'eventuale ripartizione degli oneri dell'intervento tra l'Amministrazione e i soggetti privati.
3. Elenco delle aree soggette a permesso di costruire convenzionato.
 - 3.1 Per PC.06, PC.07, PC.08 e PC.09 non si hanno specifici vincoli: valgono le norme di zona.
 - 3.2 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.02 a Penia interessa l'edificio e le aree di pertinenza individuate catastalmente con la p.ed. 258 /1e la p.f. 1587 in CC Canazei e prevede il recupero con cambio di destinazione d'uso dell'attuale struttura ricettiva.

Funzioni ammesse:

- Attività commerciale e pubblici esercizi al piano rialzato;
- Residenza ordinaria e residenza per il tempo libero e le vacanze secondo le modalità dell'art. 27 comma 4 (dal conteggio rimane escluso il volume abitativo esistente).

Indicazioni attuative:

- Edificio principale: R3 Ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione;
- Bussola sul prospetto nord e avancorpo verso valle: R5 Demolizione con ricostruzione.

Opere di urbanizzazione:

- La demolizione della bussola d'ingresso è finalizzata a consentire la realizzazione di uno spazio pedonale di larghezza pari a 2 metri che assicuri la continuità dei percorsi posti in fregio alla strada provinciale.
- È prevista la realizzazione delle opere e la cessione gratuita al comune di Canazei delle aree relative.
- La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

- 3.3 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.03 a Canazei interessa l'ambito costituito dalle pp.ff. 768/2/3/4 e 770/1/3/4/5/6 in CC Canazei e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 1.200 e l'individuazione di una zona destinata a verde privato.

Indicazioni attuative:

H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) = 9,5 m

altezza del fronte = 8,75 m

numero di piani fuori terra: 3

Fatte salve le disposizioni in materia di distanza tra le costruzioni è ammessa la costruzione dei volumi edilizi in aderenza all'area destinata a verde privato.

Il progetto dovrà prevedere l'individuazione di un percorso pedonale finalizzato al miglioramento del tessuto connettivo del centro storico. In cartografia viene riportata una previsione indicativa del tracciato che potrà trovare una diversa collocazione all'interno del progetto di trasformazione dell'area. Il percorso pedonale potrà essere realizzato anche solo per la parte relativa al lotto sul quale si intende costruire, tenendo però conto della coerenza complessiva dell'intervento.

Opere di urbanizzazione:

Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la cessione al comune di Canazei delle aree necessarie al potenziamento della viabilità interna al centro storico p.f. 3134/3 e alla realizzazione del percorso pedonale di larghezza minima pari a 2,00 m.

La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree relative all'allargamento stradale e al percorso pedonale e le modalità di realizzazione delle opere.

- 3.4 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.04 interessa l'ambito costituito da parte della p.f 1070/3 e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 800 all'interno del quale è prevista un'area a parcheggio

pubblico. In fase progettuale dovrà essere redatto uno studio che valuti la compatibilità dell'intervento con la classe di rischio presente nell'area.

Indicazioni attuative:

H massima dell'edificio (ai fini delle distanze) = 8,5 m

altezza del fronte = 7,75 m

numero di piani fuori terra: 3

Opere di urbanizzazione:

È prevista la cessione gratuita dell'area per la realizzazione del parcheggio e la realizzazione delle opere necessarie al suo effettivo utilizzo.

- 3.5 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.05 interessa l'ambito costituito dalla p.f.1021/3, parte della p.f. 1021/2 e dalla p.ed.1141 in CC Canazei ad Alba e prevede l'individuazione di un lotto residenziale B2 di cui all'art. 47 delle NTA di circa mq 800, un tratto di viabilità locale di progetto.

Opere di urbanizzazione:

E' prevista la cessione dell'area destinata alla viabilità di progetto.

In attesa della necessaria convenzione l'Amministrazione comunale ha la facoltà di realizzare la prevista viabilità con tempistica indipendente dalla convenzione stessa e dall'effettiva realizzazione dell'edificazione; la convenzione dovrà prevedere che le spese di esproprio relative alla realizzazione della viabilità saranno rimborsate all'Amministrazione comunale da parte del titolare della convenzione stessa. La viabilità prevista nel PC.05, il cui accesso avviene dalla S.S.641, dovrà essere preventivamente concordata con il Serv. Gestione Strade; la viabilità attuale provvisoria riportata negli elaborati dovrà essere eliminata compreso l'accesso sulla strada statale.

- 3.6 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.11 interessa l'ambito costituito da parte della p.f. 813 e dalla p.ed. 439 in CC Canazei e ammette la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio esistente che presenta problemi statici. La progettazione degli interventi potrà prevedere un arretramento dell'edificio a condizione che tale arretramento sia finalizzato al miglioramento della viabilità esistente (sistemazione incrocio SS48 – Via del Piz) o della viabilità pedonale (realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via del Piz).

L'accesso all'area di parcheggio privata a servizio delle attività commerciali limitrofe dovrà avvenire dall'esistente viabilità locale.

- 3.8 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.12 interessa l'ambito costituito dalla p.f. 583/1 e marginalmente dalla p.f. 582 in CC Canazei sul versante in sponda sinistra del rio Antermont, e prevede l'individuazione di un lotto residenziale riservato alla prima abitazione C1 di cui all'art. 48 delle NTA di circa mq 690.

Indicazioni progettuali:

Il vincolo di progettazione convenzionata prevede la cessione all'Amministrazione della p.f. 729 (medesimo proprietario) per la realizzazione di un parcheggio lungo la strada esistente Via

de col da Ronch.

Opere di urbanizzazione:

Il progetto dovrà prevedere una viabilità di accesso consona alla morfologia del versante, evitando eccessive modificazioni dello stesso e possibilmente sfruttando la vecchia viabilità esistente da ripristinare. L'accesso dovrà avvenire dalla viabilità comunale esistente che, se necessario, andrà preventivamente adeguata a tale necessità.

- 3.9 L'intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato PC.13 riguarda la riqualificazione dell'Ex Hotel Al Sasso.

Al fine di favorire la riqualificazione urbana di edifici esistenti l'edificio n.65 relativo all'ex hotel Al Sasso viene tolto dall'elenco degli edifici in muratura sottoposti a "Tutela dei manufatti edilizi" riportati nell'art.43 comma 10, e viene assoggettato al PC.13. L'edificio potrà essere sottoposto a progettazione secondo i criteri relativi alla zona D3 nella quale ricade; tale progettazione dovrà comprendere anche la viabilità di accesso all'edificio stesso, che necessita di interventi sostanziosi di ripristino e di protezione da eventuali crolli rocciosi dal versante soprastante. La progettazione dovrà essere completata da opportuna verifica di compatibilità geologica-geotecnica che evidenzii gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell'intervento.


Per migliorare l'accesso dei veicoli l'innesto sulla viabilità statale della stradina che collega l'edificio con la SS48 andrà preventivamente allargato con modalità da definire con i tecnici del competente servizio e, inoltre, dovrà essere preventivamente allargato anche l'ultimo tratto della viabilità in questione prima dell'innesto sulla SS48 per almeno 15 m al fine di permettere l'intersezione di due veicoli senza ripercussioni sui flussi veicolari della viabilità statale.

Art. 19 Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività così come regolamentato L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dal regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19bis Allineamenti obbligatori

1. Gli "allineamenti obbligatori" definiscono, attraverso i segni grafici riportati in cartografia l'orientamento e la posizione di uno dei lati degli edifici di nuova costruzione. La facciata si considera coincidente con la posizione se nel suo sviluppo almeno una parte coincide con la linea tracciata (vedi schema grafico allegato).
2. La Commissione Edilizia comunale può consentire limitati scostamenti rispetto a quanto indicato in cartografia, in presenza di esigenze di migliore orientamento del fabbricato giustificate dallo studio degli orientamenti degli edifici contermini o per un razionale utilizzo del lotto.



Art. 20 Interventi di sistemazione del terreno

1. Gli interventi consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie ed in profondità. In particolare, sono interventi di sistemazione del terreno:
 - rinnovo, sostituzione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi;
 - rinnovo, sostituzione, demolizione e nuova posa dei materiali che costituiscono la pavimentazione;
 - ripristino, rimozione e nuova realizzazione di recinzioni;
 - movimenti di terra con sottrazione ed accumulo di materiale;
 - opere di consolidamento dei terreni;
 - opere di sostegno ed ancoraggio dei terreni;
 - opere di canalizzazione, deviazione dei corsi d'acqua;
 - opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - opere per la realizzazione di reti tecnologiche (elettrorodotti, linee telefoniche, ecc.);
 - realizzazione di parcheggi di superficie e sotterranei, depositi sotterranei e volumi tecnologici interrati.
2. Per il rinnovo, la sostituzione e il nuovo impianto del manto vegetale d'alto fusto interno alle aree edificate (zone A, B, D, S e zone di PN) la scelta delle essenze deve orientarsi all'interno delle seguenti varietà:
 - per i viali alberati: Frassino maggiore, Pioppo tremolo, Betulla bianca, Sorbo degli uccellatori;
 - per gli spazi verdi di pertinenza degli edifici: Pino cembro, Picea argentata, Betulla bianca, Sorbo degli uccellatori, Sambuco di montagna.

Art. 21 Cambio della destinazione d'uso

1. I fienili e le stalle, compresi quelli che rientrano nelle categorie di edifici tutelati di cui al comma 4 e 7 dell'art. 43 ed esclusi quelli ricadenti nelle aree di cui al TITOLO V Capitoli 5, 6 e 7, in alternativa alla destinazione d'uso attuale o di origine, possono essere destinati alla residenza ordinaria, a funzioni pubbliche, ad esercizi pubblici, ad attività terziarie e, limitatamente al piano terra, ad attività artigianali non moleste.
2. I fienili e le stalle possono essere utilizzati per attività commerciali in conformità alle disposizioni contenute al Titolo IV delle presenti norme di attuazione.
3. Gli edifici soggetti a parziale demolizione per la formazione di portici per uso pubblico possono, eccezionalmente, variare la destinazione d'uso di tutto l'edificio e destinarlo ad attività terziarie e/o abitative.

Art. 22 Opere di urbanizzazione

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 69 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al Titolo II Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 79 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

TITOLO III

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 27 Disciplina degli alloggi destinati a residenza

1. Definizioni:

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

Edificio residenziale:

Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).

Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria:

L'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso, ai sensi dell'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1:

- a) alloggi per il tempo libero e vacanza;
- b) alloggi destinati a residenza ordinaria.

Tali categorie sono definite dalla legge sopra citata.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "Prima abitazione", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute, ecc.

Edifici residenziali esistenti:

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanza, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume:

Per volume s'intende il volume lordo fuori terra (VI), ai sensi dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

2. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.

Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui al punto 3 comma 3.1.

Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanza, salvo l'attribuzione di volta in volta da parte del Consiglio Comunale, per favorire progetti di interesse collettivo regolati da apposita convenzione.

Le opere effettuate sugli alloggi residenziali che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.

3. Disciplina degli alloggi residenziali esistenti.

Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le prescrizioni di cui al seguente comma 3.2.

In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanza).

La disposizione di cui al comma 3.2 del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

4. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.

Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del P.R.G.

Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanza sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria.

b) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a), il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanza vanno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come stabilito al precedente punto 2, comma 2.2.

5. Eccezioni.

In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre 2007.

6. Attribuzione della volumetria.

La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto dall'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree residenziali del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

7. Quantificazione della volumetria disponibile.

Le quantità volumetriche massime da destinare alla residenza per il tempo libero e le vacanze approvate con D.G.P. n. 2771 di data 24 ottobre 2008 pari a mc. 3.870 (corrispondenti a 10 alloggi) sono ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e quantificate in mc. 1935.

TITOLO IV

Pianificazione urbanistica del settore commerciale

Art. 28 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare, si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Canazei, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti

ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:

Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

4.1 Nelle zone residenziali B1, B2 e B3 e B4, nelle zone per attività alberghiere D3, nelle zone per le attrezzature turistico ricettive D4, nelle zone commerciali D5, nelle aree di servizio e distribuzione carburante D6, nelle aree sciabili D7 all'interno di infrastrutture e manufatti edilizi aventi funzione strettamente connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, nelle zone per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale F2, nelle aree soggette a Progetti norma: PN1 – Area Agip, PN2 – Pian de Pareda, PN3 – Piazza per Alba, PN4 – Stadio del ghiaccio, PN5 – Funivia del Ciampac.

4.2 All'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per l'annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti all'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti.

Medie strutture di vendita: è ammesso l'insediamento esclusivamente nelle zone indicate al precedente punto 4.1.

Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore

agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 33 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da soli, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2 può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 34 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.
6. Nelle aree destinate a parcheggio si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
7. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss.mm.ii.

Art. 35 Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 36 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 37 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 38 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 39 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, che utilizzano edifici esistenti da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione commerciale.

Art. 40 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO V

Disciplina delle singole zone

Capitolo 1

Definizioni e prescrizioni generali

Art. 41 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per “zone” e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l’edificazione.
2. Sono considerati “insediamenti”:
 - le zone A ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
 - le zone B1, B2, B3, B4 per insediamenti prevalentemente residenziali di completamento;
 - le zone C1 per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima abitazione;
 - il verde privato;
 - parcheggi privati.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Capitoli 2 – Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale- e Capitolo 3 – Aree ad uso prevalentemente residenziale.

3. Sono considerate “Aree destinate prevalentemente ad attività economica” – Zone D:
 - le Zone D2 per le attività produttive del settore secondario di livello locale;
 - le Zone D3 per le attività alberghiere;
 - le Zone D4 per le attrezzature turistico ricettive;
 - le zone D5 per le aree commerciali;
 - le zone D6 per le aree di servizio e distribuzione carburante;
 - le zone D7 per le aree sciabili;
 - le zone D8 per le aree sciabili speciali: campo scuola di sci;
 - le zone D9 per le aree estrattive all’aperto;
 - le zone D10 per le aree multifunzionali.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 4.

4. Sono considerate “Aree destinate alle attività agro silvo pastorali” - Zone E:
 - le Zone E1 agricole di pregio del PUP;
 - le Zone E2 agricole del PUP;

- le Zone E3 agricole pregiate di rilevanza locale;
- le Zone E4 a bosco;
- le zone E5 a pascolo;
- le Zone E6 ad elevata integrità.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate Capitolo 5.

5. Sono considerate aree per “attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F:

- le Zone F2 per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale;
- le Zone F3 destinate a verde pubblico;
- le Zone F4 destinate a verde attrezzato – Parco dell’Avisio;
- le Zone F5 destinate a parcheggio pubblico;
- le Zone F6 destinate agli impianti per la pratica del golf.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 6.

6. Sono considerate come “zone per infrastrutture e servizi”:

- le Zone F7 destinate ai servizi cimiteriali;
- le Zone F8 destinate al servizio della mobilità;
- le Zone F9 destinate a spazio pubblico;
- le Zone F10 destinate a spazi pubblici da riqualificare;
- le zone F11 destinate alle infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni;
- le zone F12 destinate alla viabilità;
- i percorsi pedonali e ciclabili;
- le piste per lo sci di fondo.

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo 7.

7. Sono considerate “aree di rispetto, di tutela e di protezione”:

- le aree di tutela ambientale;
- i beni ambientali del PUP;
- i singoli elementi storici non vincolati (gli elementi geologici e geomorfologici del PUP);
- le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale 5 agosto 2010, n. 1799
- le aree di protezione fluviale – ambiti fluviale di interesse ecologico del PGUAP;
- i beni del patrimonio dolomitico;
- le aree di difesa paesaggistica;
- le aree di difesa dei corsi d’acqua;
- le aree di rispetto delle sorgenti;
- le aree di tutela archeologica;

- le fasce di rispetto.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo VI.

- le aree di tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite;
- manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", aree di protezione dei manufatti architettonici e artistici.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V capitolo 2.

8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
9. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono contenute all'art. 10 delle NTA che precisa i contenuti dei singoli piani attuativi. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Capitolo 2

Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale

Art. 42 Generalità.

1. Le aree relative agli insediamenti storici sono zone densamente urbanizzate e connotate dalla presenza di edifici e tessuti edilizi che conservano caratteri tipici e tradizionali. Esse possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o essere interessate da edifici o manufatti recenti.
2. Destinazione d'uso: all'interno degli insediamenti storici sono ammesse le abitazioni, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.

3. Interventi ammessi: in assenza di piano particolareggiato sono consentiti esclusivamente:
 - interventi sull'edilizia esistente ed in particolare:
 - a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 43 di queste norme: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 43 di queste norme vale quanto è stabilito

dallo stesso articolo;

- interventi di sistemazione del terreno;
- cambiamento della destinazione d'uso, in coerenza con quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Utilizzo del contingente volumetrico

- 4.1 La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 130 della L.P.15/2015, può essere utilizzata nelle aree del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

Art. 43 Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale

1. Gli edifici individuati in cartografia con la numerazione da 1 a 150 rilevanti per caratteri tipologico-architettonici, storico-culturali ed ambientali sono oggetto di tutela, di cui ai commi seguenti, scopo della quale è la conservazione, il miglioramento e la continuità d'uso dei manufatti.
2. In attesa dell'aggiornamento del PGTIS Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici ai nuovi sistemi di rappresentazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla Delibera della G.P. n. 2129 del 22 agosto 2008 "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", per quanto concerne l'effettiva estensione del vincolo su ciascun edificio o su parte di esso si rimanda alle tavole del progetto urbanistico (tav. 3 del PRG 1994) ed alla catalogazione del loro stato attuale contenuta nell'allegato alle norme n. 2 (di cui l'originale a colori è depositato presso l'ufficio tecnico comunale).
3. I fabbricati, o le porzioni di fabbricato, oggetto di tutela sono distinti in quattro differenti categorie: "edifici eccezionali", cioè edifici notevoli per caratteri architettonici, storico-culturali e funzionali; "edifici in pietra e legno" costituiti da case d'abitazione e fienili che conservano caratteri tipologici originari; "case in muratura" che rappresentano testimonianza dell'evoluzione significativa della tipologia originaria e "case in muratura con fienile" che assommano i caratteri della seconda e della terza categoria.
4. Negli edifici eccezionali, indicati con i numeri 14-26-29-31-36-80-105-129-124-132, sono ammessi gli interventi di restauro.
5. La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria soggette ad autorizzazione edilizia, fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
6. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi l'immagine architettonica e

l'assetto strutturale degli edifici, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco e le decorazioni.

7. Negli edifici in pietra e legno, indicati con i numeri 3-4-6-7-9-13-18-20-21-22- 23-24-25-32-35-41-46-54-55-57-58-64-66-67-78-82-84-90-99-103-106-107-108-109-112-114-116-120-123-125-126-128-131-136-139-142, sono ammessi gli interventi di restauro.
8. La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
9. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, sia in relazione alla conformazione esterna dei volumi sia in relazione agli schemi distributivi interni, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: le murature d'angolo, le volte e le parti strutturali in blockbau; i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco.
10. Negli edifici in muratura, indicati con i numeri 5-8-10-12-15-17-19-27-28-34-37-42-43-44-45-47-51-53-56-60-61-62-69-71-75-76-79-85-87-88-91-93-94-95-96-97-102-104-113-115-127-133-134-137-138-140-141-143-144-146-148-149 sono ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
11. La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
12. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, sia in relazione alla conformazione esterna dei volumi, sia in relazione agli schemi distributivi interni, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco e le decorazioni.
13. Negli edifici indicati con i numeri 1-2-11-16-30-33-38-39-40-48-49-50-52-59-63-68-70-72-73-74-77-81-83-86-89-98-100-101-110-111-117-118-119-121-122-130-145-147-150, le parti a fienile vanno trattate secondo quanto esposto nel precedente comma 7, le parti in muratura secondo quanto esposto nel precedente comma 10.
14. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
15. Al fine di realizzare miglioramenti qualitativi della viabilità pedonale e/o veicolare è ammesso procedere alla demolizione parziale o totale degli edifici numerati. Gli stessi possono essere ricostruiti in posizione limitrofa, indipendentemente dalle norme di zona, nelle stesse dimensioni. Per l'edificio indicato con il numero 2 è ammessa la demolizione della veranda sul fronte strada ed il recupero della Superficie Utile Netta (SUN) mediante ampliamento laterale o sopraelevazione con il mantenimento della continuità della copertura, con realizzazione di nuove superfici utili destinate a residenza ordinaria chiudendo il volume presente tra il corpo abitazione e l'attuale corpo fienile (che potrà esser destinato a residenza ordinaria), già chiuso su 5 lati. I nuovi edifici fanno riferimento alle categorie originarie già individuate con la numerazione evidenziata in cartografia.
16. In caso di parziale demolizione per la formazione di passaggi pedonali e/o veicolari deve essere iscritta la servitù di uso pubblico, con larghezza minima di ml. 1,50 ed altezza condizionata dal solaio del primo piano. La Superficie Utile Netta (SUN) persa o ceduta può essere

recuperata nella Superficie Utile Netta (SUN). La modifica di destinazione d'uso relativa all'edificio n.150 può essere concessa solo ad avvenuta messa in sicurezza della zona.

17. Per le finalità di cui al presente comma è ammessa: la sopraelevazione massima di 60 cm del tetto dell'edificio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 147/1 in CC Canazei.
18. Per l'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 439 in CC Canazei, al fine di realizzare miglioramenti qualitativi della viabilità pedonale e/o veicolare, è ammesso procedere alla sua demolizione parziale o totale con ricostruzione in posizione limitrofa, indipendentemente dalle norme di zona (PC.11).

Art. 44 Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite

1. Le baite, esistenti all'esterno dell'area urbana e dei nuclei edificati in quota, anche se non evidenziate nelle tavole di piano, sono oggetto di tutela, scopo della quale è la conservazione del loro valore storico-culturale pur nella continuità d'uso che può essere garantita da nuove destinazioni di carattere congruente alla localizzazione ed ai criteri tipologici.
2. Nelle baite gli interventi sono limitati al restauro ed alla manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, la conformazione esterna dei volumi e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni.

Art. 45 Aree di protezione dei beni architettonici e artistici

1. Sono aree di protezione dei manufatti e dei siti direttamente o indirettamente vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela. Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della PAT.
2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni culturali della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è il seguente.

Con vincolo diretto:

- 1) *Ex albergo Al Sole: p.ed. 150 del C.C. di Canazei (039.0001);*
- 2) *Tabià con crocefisso ligneo: parte della p.ed.274 del C.C. di Canazei (039.0002);*
- 3) *Casa Davolavilla: p.ed.268, 269 del C.C. di Canazei (039.0003);*
- 4) *Edicola con capitello ligneo: parte della p.ed.861 del C.C. di Canazei (039.0004);*
- 5) *Casa: p.ed.271 del C.C. di Canazei (039.0005);*
- 6) *Chiesa della Mater Amabilis: p.ed.587 del C.C. di Canazei (039.0006);*
- 7) *Chiesa di S. Antonio abate: p.ed.221 del C.C. di Canazei (039.0007);*
- 8) *Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco: p.ed.292/1 del C.C. di Canazei (039.0008);*

- 9) *Chiesa della Madonna della Neve: p.ed.59 del C.C. di Canazei (039.0009);*
- 10) *Chiesa di S. Floriano martire: p.ed.142/1 del C.C. di Canazei (039.0010);*
- 11) *Casa Comunale: p.ed.473 del C.C. di Canazei (039.0021);*
- 12) *Edicola sacra in Loc. Mortic: p.ed.592 del C.C. di Canazei (039.0028);*
- 13) *Monumento celebrativo: p.f. 3281 del CC di Canazei al passo Pordoì (039.0030);*
- 14) *Majon di Roces a Gries: p.f.81, 82, 83 del C.C. di Canazei (039.0031);*
- 15) *Ex Rifugio Fedaja in loc. Fedaja: p.ed. 551, p.f. 2509/3 e parte della p.f. 2509/1 del C.C. di Canazei (039.0034).*

Con vincolo indiretto:

Zona di rispetto della Chiesa di S. Floriano martire (039.0010): p.ed.150, 151, 154, 156, 493, 141/1, 141/2, 141/3, 143/2, 143/3, 144, p.f. 741/1, 741/2 e p.f. 781 del C.C. di Canazei;

Zona di rispetto della Casa p.ed.271 (039.0005): p.ed.271 del C.C. di Canazei;

Zona di rispetto della Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco (039.0008): p.ed.291, 293, 294, 295, 297, 300, 301, 1080, 1742/2, 1744/1, 1744/2, del C.C. di Canazei.

3. Oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

Con vincolo da sottoporre a verifica (presenza di interesse):

- 1) *Edicola: p.ed.586 del C.C. di Canazei (039.0022);*
- 2) *Cimitero: p.f.1148/2 del C.C. di Canazei (039.0025);*
- 3) *Cappella Auxilium Christianorum: p.ed.588 del C.C. di Canazei (039.0027).*

4. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
5. Le cappelle, le edicole votive, i capitelli, le croci, le fontane e gli altri manufatti di interesse storico-culturale esistenti all'interno del territorio comunale, anche se non evidenziati nelle tavole di piano, vanno conservati e assoggettati a manutenzione ordinaria e restauro a carico degli enti o dei privati proprietari o giuridicamente responsabili.
6. Ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78 viene tutelato il patrimonio storico della Prima guerra mondiale riconoscendone il valore storico e culturale. Su tale patrimonio sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche. L'art. 9 della L. 7 marzo 2001, n. 78 dispone che venga data comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico e documentario entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza. I soggetti pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale debbono darne comunicazione, corredata da progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza per i

beni culturali della PAT.

Capitolo 3

Aree ad uso prevalentemente residenziale

Art. 46 Generalità

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:
 - B1, B2, B3, B4 aree residenziali di completamento;
 - C1, aree residenziali di nuova espansione riservate alla "prima abitazione";
 - Verde privato;
 - Parcheggi privati.
4. La costruzione di nuovi edifici posti a ridosso di infrastrutture stradali è soggetta ad una valutazione preventiva del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.447/95 e ss.mm.ii.

Art. 47 B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento

1. Le aree B1, B2, B3, residenziali di completamento sono le aree parzialmente edificate nell'ambito di zone a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono presenti le principali reti infrastrutturali e la cui edificazione tende a completare il disegno urbano senza determinare nuove espansioni edilizie.
 - 1.1 destinazione d'uso: nelle parti urbane **B1, B2, B3**, sia esistenti che di progetto, sono ammesse le abitazioni, le attività extralberghiere, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona.
 - 1.2 Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
 - 1.3 Interventi ammessi:
 - interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:

a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 43: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 43 vale quanto è stabilito dallo stesso. È concesso, in caso di ristrutturazione edilizia e negli interventi di sostituzione parziale per comprovati motivi di adeguamento delle dotazioni tecnologiche e sanitarie e per fabbisogni di prima abitazione, un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento dell'indice di utilizzazione fondiaria delle aree intestate al richiedente, del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente fino ai 300 m² e del 5% della Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio rimanente.

c) l'ampliamento di Superficie Utile Netta (SUN) di cui al comma precedente può essere realizzato in sopraelevazione sul sedime dell'edificio esistente in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi ed in conformità alle disposizioni dell'art. 8 - Disciplina delle distanze del P.R.G.;

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di sistemazione del terreno;
- cambiamento della destinazione d'uso.

1.4 Interventi ammessi nell'ambito con specifico riferimento normativo di Piazza G. Marconi: è ammessa la realizzazione, in allineamento con gli edifici esistenti, di un corpo edilizio della Superficie Utile Netta (SUN) massima di 150 m² che consenta la realizzazione dei posti macchina pertinenziali con accesso diretto da Via Dolomites. Il piano terra su Piazza G. Marconi potrà essere destinato a pubblici esercizi o ad attività commerciale. Il nuovo volume assicuri la continuità sotto il profilo architettonico con l'avancorpo esistente a piano terra.

1.5 All'interno delle aree con penalità medie individuate dalla Carta di Sintesi della Pericolosità ed esposte ad una pericolosità da crolli rocciosi, gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 16 delle Norme di Attuazione del P.U.P. L'ampliamento del 10% del volume lordo fuori terra (VI) esistente è subordinato ai risultati di uno studio che valuti la compatibilità con la pericolosità del sito e suggerisca le eventuali opere di protezione e messa in sicurezza.

1.6 All'interno delle aree con penalità medie individuate dalla Carta di Sintesi della Pericolosità sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 16 delle Norme di Attuazione del P.U.P. È ammesso l'ampliamento del 10% del volume lordo fuori terra (VI) esistente.

1.7 Parametri urbanistici ed edilizi:

- Superficie fondiaria minima = mq 700 nelle sottozone B2; mq 600 nelle sottozone B3 (da non considerare in caso di piano attuativo)
- $U_f = 0.83$ mq/mq nelle sottozone B1; $U_f = 0.67$ mq/mq nelle sottozone B2; $U_f = 0.50$ mq/mq nelle sottozone B3;
- H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze) = **11,50 m**, altezza del fronte = 10,75 m, numero di piani fuori terra: 4 nelle sottozone B1 e B2; H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze) = **8,50 m**, altezza del fronte = 7,75 m, numero di piani fuori terra: 3 nelle sottozone B3;
- È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (Vi) che non possono eccedere il 75% del volume urbanistico (Vt), esclusi i parcheggi e i depositi interrati.

1.8 Utilizzo del contingente volumetrico

La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 130 della L.P.15/2015, può essere utilizzata nelle aree residenziali del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

2. Nelle aree B4 sono ammesse abitazioni e costruzioni per la residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanza solo ai fini di sbloccare difficili situazioni di interesse pubblico. La tavola delle regole allegata fa parte integrante di questo articolo.

a) Interventi ammessi:

- residenza ordinaria;
- residenza per il tempo libero e vacanze;
- parametri urbanistici ed edilizi:
 - (S_f) superficie fondiaria minima mq 4.000,00
 - volumetria da demolire mc 2.457,00
 - Superficie Utile Netta (SUN) mq 550,00
 - altezza massima del fabbricato (ai fini delle distanze) ml 11,50
 - Numero di piani fuori terra 4
 - altezza del fronte m 10,75
 - È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (V_i) che non possono eccedere il 50% del volume urbanistico (V_t), esclusi i parcheggi e i depositi interrati.
 - Indice di permeabilità della superficie fondiaria (S_f) 40%

b) Regole morfologiche:

- Caratteristiche funzionali:
 - Interrati: depositi – autorimesse – lavanderia – servizi – ecc.;
 - Fuori terra: appartamenti – verde – parcheggi – viabilità di accesso – ecc.

c) Caratteristiche costruttive:

- la composizione dell'edificio deve essere improntata e riferita alla tradizione locale privilegiando materiali lapidei, legno, serramenti tradizionali, ecc. (vedi scheda normativa allegata);
- standard minimi di parcheggio:
 - Parcheggi: n. 9 (nove) interrati e n. 6 (sei) fuori terra.

d) La realizzazione avviene attraverso l'istituto del permesso di costruire convenzionato.

Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla “prima abitazione”

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali riservati alla “prima abitazione” come definita all’ art.5 comma 2 punto a. delle NTA.
2. Destinazioni d’uso: nelle parti urbane C1 sono ammesse esclusivamente le abitazioni e le funzioni ad esse accessorie (cantine, autorimesse, ecc.).
3. Fatte salve le eventuali disposizioni contenute nelle aree soggette a pianificazione di grado subordinato (piani attuativi) e nei progetti convenzionati di cui all’art.18 delle NTA, nelle zone C1 si applicano i seguenti parametri urbanistici:
Lotto minimo: 500 mq (da non considerare in caso di piano attuativo)
 - $U_f = 0.50$ mq/mq
 - H altezza massima dell’edificio (ai fini delle distanze): **8,50 m**
 - Numero di piani fuori terra: **3**
 - altezza del fronte: **7,75 m**
 - È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (V_i) che non possono eccedere il 75% del volume urbanistico (V_t) esclusi i parcheggi e i depositi interrati.
4. Negli ambiti individuati con lo specifico riferimento normativo gli interventi ammessi sono subordinati ai risultati di uno studio che ne valuti la compatibilità con la pericolosità del sito e suggerisca le eventuali opere di protezione e messa in sicurezza.

Art. 49 Verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree interne all’insediamento urbano o ad esso limitrofe di particolare interesse paesaggistico per la panoramicità e per la presenza di alberatura, prati e di verde in genere.
2. In queste aree destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature e colture agricole, rampe di accesso ai garage e strade di servizio, è vietata ogni nuova costruzione.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza aumento di Superficie Utile Netta (SUN) e senza modifica della destinazione d’uso. In seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia è inoltre ammesso l’accorpamento di volumi separati preesistenti, finalizzato ad un migliore inserimento paesaggistico.
4. Gli interventi previsti dai precedenti commi non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dalla Carta di Sintesi della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico e nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua di 10 m. ai sensi della L.P. 11/2007.

Art. 50 Parcheggi privati

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di parcheggi privati a servizio degli edifici esistenti.
2. I parcheggi privati possono essere realizzati sia in superficie (posti-auto scoperti) che entro terra. La progettazione unitaria (estesa all'intera area individuata nel PRG) dovrà essere finalizzata alla valorizzazione degli spazi di superficie che potranno essere destinati a spazio pubblico o privato privilegiando il mantenimento degli attuali spazi a verde.
3. Nelle aree destinate a parcheggio privato si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
4. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss.mm.ii.
5. Secondo la nota PAT Prot. S013/2022/18.2.2-2021-165 GB – MME (Prot. Comunale 8495 D.D.12/12/2022) l'accesso all'area parcheggio privata posta lungo la SS48 prima dell'incrocio con Via del Fabbro (corrispondente alla Variante 07) dovrà avvenire mediante puntuale delimitazione degli accessi veicolari e con unico senso di marcia.

Capitolo 4

Aree destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 51 D2 Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Il PRG del Comune di Canazei individua con apposita simbologia le aree produttive di livello locale [L]. Dette aree in conformità ai criteri e principi stabiliti dai commi 1 e 10 dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P., sono destinate alle seguenti attività:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;

- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
- 2. Nell'ambito delle aree produttive di interesse locale, possono inoltre essere riservate specifiche zone per:
 - a. attività commerciali nei limiti previsti nel Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale;
 - b. foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale;
 - c. servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive.
- 3. All'interno dell'edificio utilizzato dall'azienda produttiva può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale con un volume lordo fuori terra non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume lordo fuori terra destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d.3 settembre 2010 e s.m.
- 4. Parametri urbanistici ed edilizi:
 - Sc = 50% della superficie del lotto; in area PIP o PL = 40% della superficie del lotto;
 - H = m 8, esclusi i volumi tecnici.

Art. 52 D3 Aree alberghiere

- 1. Il P.R.G. individua le aree destinate ad accogliere strutture ricettive di tipo alberghiero all'interno delle quali è ammessa solo la funzione ricettiva nella tipologia alberghiera, così come definita dal comma 1 lettera a) e b) dell'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), oltre alla realizzazione dell'alloggio del gestore come stabilito dalla L.P. 15/2015 all'art. 119 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale all'art. 96 ed all'apertura di uno o più esercizi commerciali al dettaglio secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.
- 2. Per gli interventi soggetti a solo permesso di costruire si applicano le seguenti norme:
 - $U_f = 0.83 \text{ mq/mq}$
 - H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **11,50 m**
 - Numero di piani fuori terra: **4**
 - altezza del fronte: **10,75 m**
- 3. All'interno della zona alberghiera sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
 - è possibile destinare all'alloggio del gestore una superficie utile netta secondo le modalità indicate dalla L.P. 15/2015 all'art. 119 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale all'art. 96
 - è possibile l'apertura di uno o più esercizi commerciali al dettaglio secondo le modalità

previste dall'art. 18 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

- è possibile, previa delibera del Consiglio Comunale, destinare l'intero volume **esistente** a funzioni di pubblico interesse, a residenza a carattere primario, a funzione commerciale, artigianale e/o terziaria in genere.

4. Per le aree alberghiere tradizionali indicate con il cartiglio [T] e ricadenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici valgono i parametri e gli interventi ammessi dall'art. 42. Sugli edifici vincolati, soggetti a puntuale numerazione, si applicano esclusivamente le prescrizioni previste al precedente art.43.
5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
6. È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (Vi) che non possono eccedere il 75% del volume urbanistico (Vt), esclusi i parcheggi e i depositi interrati.

Art. 53 D4 Aree per attrezzature turistico ricettive

1. Il PRG riporta in cartografia le aree destinate alle attrezzature turistico ricettive. Tali zone, riportate con apposito segno grafico, sono costituite da nuclei urbanizzati di modeste dimensioni in corrispondenza dell'arrivo in quota delle funivie e dei passi.

2. Destinazione d'uso: nelle parti così denominate è ammessa la presenza dei fabbricati esistenti con il loro uso e delle opere, infrastrutture e manufatti edilizi, aventi la funzione connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, dei rifugi alpini ed escursionistici.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.

3. Interventi edilizi ammessi:

Interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:

- a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. **43** vale quanto stabilito dallo stesso;
- c) dove espressamente previsto in cartografia è ammessa la realizzazione di spazi espositivi e museografici. In relazione al grado di rischio gli interventi ammessi dovranno essere coerenti con quanto espresso dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

È concesso, in caso di ristrutturazione edilizia degli edifici a carattere ricettivo alberghiero, così come definita nell'art. **52**, e nei rifugi alpini ed escursionistici un aumento del volume dell'edificio, per una sola volta ed in alternativa al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate al richiedente, del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente fino ai primi 300 mq e del 5% della Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio rimanente.

- interventi di sistemazione del terreno;
- cambiamento della destinazione d'uso.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:
-

- $U_f = 0.10$ mq/mq
- H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **8,50 m**
- Numero di piani fuori terra: **3**
- altezza del fronte: **7,75 m**

Art. 54 D5 Aree Commerciali

1. Nelle aree commerciali è ammessa la realizzazione di attività di commercio al dettaglio, uffici e locali di deposito legati alle attività commerciali al dettaglio, nonché, con funzione di completamento dell'offerta commerciale presente nelle singole strutture edilizie, di attività para-commerciali, di pubblici esercizi e di attività di servizio. La residenza è ammessa nella misura massima di 400 mc assegnabili ad ogni insediamento commerciale.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
3. Interventi ammessi:
 - interventi di nuova costruzione;
 - interventi di sistemazione del terreno.
4. Parametri urbanistici ed edilizi:
 - $Sc = 50\%$ della superficie del lotto; in area PL = 40% della superficie del lotto;
 - H = m 10,50 esclusi i volumi tecnici.

Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante

1. La cartografia del PRG individua a margine della viabilità le aree specificatamente destinate alle stazioni di rifornimento carburanti. In tali zone sono ammesse la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori, le operazioni di lavaggio ed ingrassaggio delle automobili, compresa l'attività integrativa di officina, pubblici esercizi quali bar e ristoranti. Le funzioni commerciali ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere strettamente connesse, anche sotto il profilo dell'unitarietà gestionale, con l'attrezzatura di servizio.
2. In tali aree dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico e nel progetto di permesso di costruire dovrà essere prevista e disciplinata la posa delle insegne e dei tabelloni pubblicitari.

Art. 56 D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita

1. Sulle tavole del sistema insediativo sono individuate le aree sciabili in base alle indicazioni

dell'art. 35 del PUP.

2. Nelle aree sciabili si applicano le disposizioni contenute al Titolo IV Capo IV "Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili" del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
3. Nel caso in cui, per realizzare miglioramenti qualitativi alle piste, sia necessario procedere alla demolizione di fienili e/o tabià esistenti, ne è consentita la relativa ricostruzione in posizione limitrofa a margine delle piste e indipendentemente dalle relative norme di zona con esclusione delle aree a rischio idrogeologico e a bosco, purché nelle stesse dimensioni, e con le stesse caratteristiche e materiali dell'edificio esistente.
4. Il PRG riporta in cartografia sull'ambito individuato catastalmente su parte delle pp.ff.2897/2, 3252/1 e 2899 in CC Canazei in prossimità del Rifugio Valentini, uno specifico riferimento normativo rivolto alla realizzazione un'area destinata alla regolamentazione della sosta degli autoveicoli. L'intervento di tipo minimale dovrà essere orientato alla salvaguardia della specificità paesaggistica dell'area. Tale obiettivo dovrà essere perseguito mediante il contenimento dei movimenti terra (sterri e riporti), la realizzazione di raccordi con le aree limitrofe mediante rampe inerbite con dislivello non superiore a metri 1. La conformazione dell'area di sosta dovrà uniformarsi all'attuale andamento delle curve di livello evitando perimetrazioni rettilinee. All'interno dell'area è vietata la realizzazione di murature di contenimento e la realizzazione delle pavimentazioni mediante l'utilizzo di materiali cementizi e bituminosi ma, al contrario, si dovranno prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio quali la pavimentazione filtrante e la posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
5. È ammessa la realizzazione di un nuovo edificio con funzione bar ristoro sulle pp.ff.1448/2 e 1449/2 in CC Canazei.
6. All'interno dell'area sciabile localizzata presso il versante est del Col de Salej, inserita con specifica variante per la realizzazione di piste per bike park, sono ammessi soltanto interventi e strutture collegate alla pratica della discesa con mountain bike. Presso tale area si considera, inoltre, preminente l'attività forestale rispetto a qualsiasi progetto di sentiero o di tracciato da discesa.
7. All'interno dell'area sciabile Belvedere, in corrispondenza della zona relativa al Sas d'Arbacia, è ammessa soltanto la realizzazione di un impianto di arroccamento dal centro abitato di Canazei alle piste esistenti in quota. L'impianto ammesso è del tipo "seggiovia ad agganciamento automatico", eventualmente anche con cupola, esaposto con portata massima di 1500 persone/ora. Non è ammessa la realizzazione di nuove piste da discesa. La successiva progettazione dell'impianto dovrà approfondire, tramite apposito studio di dettaglio, il tema della disponibilità di posti auto a servizio dell'impianto come previsto dall'Art. 20 "Standard di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci" del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
8. È ammessa la riqualificazione della baracca esistente sulla p.ed. 1185 in prossimità del confine provinciale a Passo Pordoi, con la realizzazione di un nuovo edificio con funzione bar/ristoro, con la possibilità di arretrare la nuova struttura per consentire la realizzazione di un marciapiede o la migliore fruibilità della struttura stessa. La superficie massima consentita è pari a 90 mq, il Vft massimo consentito è pari a 350 mc.

Art. 57 D8 Aree sciabili locali– Campo scuola sci

1. Il PRG individua in cartografia con apposito cartiglio (CSS) le aree sciabili speciali destinate per le scuole di sci.
2. Nelle aree sciabili si applicano le disposizioni contenute al Titolo IV Capo IV “Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili” del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
3. Interventi ammessi: all’interno delle aree sciabili per attività didattiche sono consentiti:
 - interventi di sistemazione del suolo che riguardano strettamente il movimento degli sciatori e l’attività degli addetti della scuola di sci con le limitazioni previste dall’art. 91bis per quanto riguarda l’ambito dell’ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003;
 - la costruzione, all’esterno dell’ambito dell’ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003, di un locale per le attrezzature didattiche di max. 65 mq. su un piano con altezza all’imposta del tetto di m 2,50. L’edificio dovrà avere funzione di assistenza all’insegnamento dell’attività sciistica, può contenere strutture didattiche, bagni, un modesto punto di ristoro e quant’altro necessario allo svolgimento all’attività di insegnamento e di supporto degli allievi. Nel corso del periodo estivo il locale può essere utilizzato quale struttura di supporto delle altre attività sportive o agricole svolte sull’area (equitazione, bike, fattoria didattica, ecc.). La costruzione deve avere le caratteristiche del tabià; la copertura deve essere eseguita in scandole di legno di larice;
 - la realizzazione, all’esterno dell’ambito dell’ex discarica RSU di località Ciasates individuata in cartografia con il codice SIB 039003, di locali interrati destinati a ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessari per la preparazione delle piste per una superficie complessiva massima di 500 mq.
4. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire mediante convezione con il Comune di Canazei. La convenzione dovrà disciplinare, nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti, anche le modalità di soddisfacimento degli standard minimi di parcheggio per le funzioni previste considerato che gli impianti sono prevalentemente destinati ai bambini e senza presenza di pubblico. A tale scopo è ammesso l’utilizzo di aree limitrofe esterne all’area sciabile.
5. In fase di progettazione degli interventi (nuovi impianti, piste, ecc.) da realizzarsi nell’area sciabile Ciampac – Campo scuola, il Proponente degli interventi dovrà rifondere al Comune i costi (rivalutati dall’anno di redazione) relativi agli studi di compatibilità redatti, su incarico del Comune stesso, in fase di pianificazione per l’approvazione della variante di ampliamento della suddetta area sciabile.
6. Nell’area sciabile Ciampac – Campo scuola sono ammessi i seguenti interventi:
 - un solo impianto di risalita del tipo “seggiovia ad agganciamento automatico”, eventualmente anche con cupola, quadriposto con portata massima di 1000 persone/ora;
 - una sola pista da discesa di ricircolo relativa all’impianto di cui sopra, con larghezza massima pari a 40 m;
 - uno skiweg dalla stazione di monte dell’impianto di cui sopra in direzione Ciampac fino alla partenza dell’impianto Alba-Ciampac, con pendenza contenuta e larghezza orientativa

di 7 metri;

- uno skiweg di rientro dalla pista Ciampac in direzione del Campo scuola, con pendenza contenuta e larghezza orientativa di 7 metri. Lo skiweg di rientro intersecherà lo skiweg in direzione Ciampac presso il ponte esistente sul rio Cernadoi immediatamente a valle della briglia a fessura con cassa di deposito;
- un ascensore inclinato in prossimità della piazza di Alba per mettere in comunicazione i turisti alloggiati ad Alba con gli skiweg in direzione Ciampac o direzione Campo scuola;
- una pista da slittino sul sedime della strada forestale esistente che collega l'area del Campo scuola con la stazione di arrivo dell'impianto ammesso;
- una zipline nel bosco, a partire dalla stazione di monte dell'impianto ammesso fino alla stazione di valle del medesimo.

Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto

1. Il P.R.G. individua, con apposita simbologia le zone estrattive all'aperto del Comune di Canazei.
2. All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di utilizzazione delle Sostanze Minerali, (Piano cave), secondo le procedure previste dalla L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. L'area estrattiva individuata in cartografia in Loc. Pian Trevisan/Serva Mulon coincide con l'ambito della discarica inerti di progetto prevista dal Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

Art. 58Bis D10 Aree Multifunzionali

1. Negli ambiti individuati in cartografia come progetti norma PN si applicano le disposizioni contenute nelle singole schede norma riportate all'art. 11 delle NTA del P.R.G.
2. Le aree multifunzionali assoggettate a progetto norma PN sono le seguenti:
 - PN 1: area Agip disciplinato all'art. 12
 - PN 2: Pian de Pareda disciplinato all'art. 13
 - PN 3: piazza di Alba disciplinato all'art 14
 - PN 4: stadio del ghiaccio disciplinato all'art 15
 - PN 5: funivia del Ciampac disciplinato all'art 16.

Art. 58Ter D11 Aree per campeggio

1. La zona individuata in loc. Alba di Canazei è destinata alle strutture ricettive all'aperto. Il PRG si attua nel rispetto della legislazione provinciale e dei regolamenti vigenti in materia.

2. È ammessa la realizzazione di strutture ricettive all'aperto così come definiti dall'art.3 della L.P. n.19/2012 e succ. regolamento di esecuzione d.d. 31 luglio 2013: fabbricati destinati a servizi e alle attrezzature del camping (quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti e altro) e le unità abitative fisse (quali bungalow, suite, case sugli alberi etc.).
3. All'interno delle zone per campeggio sono ammesse strutture fisse nei limiti della disciplina provinciale. È ammessa la realizzazione di un alloggio per il gestore con una SUN massima di mq. 120 come previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015.
4. Le piantumazioni e le sistemazioni a verde in generale devono fare ricorso a essenze autoctone con impianto variegato per incentivarne l'apporto didattico (es.: indicazioni didascaliche su tabelle esplicative...).
5. La realizzazione dell'area a campeggio di cui ai commi precedenti è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi dell'art.49 c.4 della L.P. 15/2015 per la definizione delle caratteristiche architettoniche e distributive dell'intervento, con particolare attenzione alla definizione di un rapporto equilibrato tra spazi aperti e costruito. Il Piano attuativo definirà nel dettaglio anche la ricettività dell'area e le tipologie costruttive e decorative dei manufatti delle strutture ricettive.
6. Al fine di evitare la commistione tra gli ospiti del campeggio e i camperisti itineranti il Piano attuativo potrà prevedere, all'interno dell'area a campeggio, l'individuazione di un'area attrezzata per autocaravan.

Capitolo 5

Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 59 Generalità

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali. Le aree destinate alle attività agro silvo-pastorali si dividono in:
 - E1 aree agricole di pregio del P.U.P;
 - E2 aree agricole del P.U.P;
 - E3 area agricola pregiata di rilevanza locale;
 - E4 aree a pascolo;
 - E5 aree a bosco;
 - E6 aree ad elevata integrità.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme relative alle singole zone E, nelle aree agricole sono ammessi solo i fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi. L'edificazione è subordinata all'esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura.
3. Nelle zone agricole E1, E2, E3:

- è ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume lordo fuori terra massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite al comma 4 dell'art. 37 delle NTA del PUP. La realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali è ammessa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.112 comma 2 della L.P. 5 agosto 2015, n. 15 e dal Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61 Leg.
 - lo svolgimento dell'attività agrituristica è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 37 comma 5 delle NTA del PUP e dalle disposizioni del Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61 Leg.
 - non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.
4. Gli edifici esistenti nelle zone E1, E2, E3 con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge L.P. 4 marzo 2008, n.1, possono formare oggetto degli interventi previsti all'art.37 comma 6 delle NTA del PUP, con esclusione degli interventi [R5] demolizione con ricostruzione e [R6] demolizione. Su tali edifici per garantirne la funzionalità sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente. Gli edifici di cui al presente comma, possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali.
5. Nelle zone E2, E3 è ammessa la realizzazione anche da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni (depositi per il ricovero di attrezzi agricoli e manufatti per ricovero di animali) nelle modalità previste dal Regolamento Urbanistico edilizio provinciale. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali e la tipologia semplice, per garantire un armonioso inserimento nell'ambiente. Detti manufatti dovranno rispettare le indicazioni tipologiche e le dimensioni dell'allegata tabella E.
6. Nelle zone E1, E2, E3, E4, sono inoltre ammessi:
- a) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola;
 - b) manufatti per l'apicoltura;
 - c) impianti di biogas.
7. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non sono consentiti all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG.
8. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola (E1, E2, E3) secondo le modalità previste. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per il calcolo dell'indice di utilizzazione fondiaria (**Uf**) possono essere utilizzate le aree a pascolo.
9. I terreni ricadenti in area agricola (E1, E2, E3) dei quali è stato utilizzato l'indice di utilizzazione fondiaria (**Uf**) per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Capitolo 5, dovranno essere trascritti su apposito registro indicante numero di particelle, estratto di mappa e proprietario secondo le modalità previste. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente

norma dovranno essere trascritti sul registro di cui al comma precedente tutti i terreni oggetto dei precedenti permessi di costruire riguardanti manufatti ed edifici rurali.

10. La localizzazione delle nuove stalle dovrà rispettare le distanze minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale rispetto alle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del PUP.
11. La nuova edificazione, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
12. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi che risultino indecorosi. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
14. La viabilità rurale e boschiva non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo 76 delle presenti norme.
15. Nelle zone E è ammessa la realizzazione di capanni da caccia limitatamente al periodo dell'attività venatoria e la realizzazione di percorsi pedonali ed equestri attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.
16. Per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute al precedente Capitolo 3 del Titolo I.
17. Nelle aree agro-silvo-pastorali è ammessa la vendita diretta dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n° 59 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228.

Art. 60 E1 Aree agricole di pregio del PUP

1. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
2. Nelle aree agricole di pregio, esterne alle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle N.T.A. del P.R.G., sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 38 delle Norme di Attuazione del P.U.P.

3. La realizzazione di edifici a servizio delle attività agricole dovrà rispettare i seguenti indici:
 - $U_f = 0.0033$ mq/mq. Nel calcolo dell' U_f è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.
 - H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **9,00 m**
 - Numero di piani fuori terra: **3**
 - altezza del fronte: **8,15 m**
 - È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (V_i) che non possono eccedere il 75% del volume urbanistico (V_t).
4. Gli interventi previsti ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo non sono ammessi all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG. Le aree ricadenti all'interno di tali ambiti concorrono alla determinazione della Superficie Utile Netta (SUN) generata dall'applicazione dei parametri urbanistici.

Art. 61 E2 Aree agricole del PUP

1. Il P.R.G individua nella cartografia del sistema insediativo le aree agricole E2: per tali aree si applicano le disposizioni contenute nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.U.P. Nelle aree agricole del PUP sono ammesse solo attività e strutture edilizie attinenti strettamente alla conduzione del fondo agricolo mentre non è ammessa la realizzazione di serre e di tunnel mobili pesanti così come definiti nelle norme di settore.
2. Ai fini della tutela ambientale sono vietate tutte quelle trasformazioni che comportino la modifica della morfologia dei luoghi, a meno che non si tratti di interventi tesi a ripristinare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili. È ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche rispettando i seguenti indici:
 - $U_f = 0.0033$ mq/mq. Nel calcolo dell' U_f è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.
 - H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **9,00 m**
 - Numero di piani fuori terra: **3**
 - altezza del fronte: **8,15 m**
 - È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (V_i) che non possono eccedere il 75% del volume urbanistico (V_t).
3. Sono ammesse altezze superiori all'altezza massima di zona unicamente per le strutture tecniche ed i silos.
4. Gli interventi previsti ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo non sono ammessi all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG. Le aree ricadenti all'interno di tali ambiti concorrono alla determinazione della Superficie Utile Netta (SUN) generata dall'applicazione dei parametri urbanistici.

Art. 62 E3 Aree agricole pregiate di rilevanza locale

1. La cartografia del PRG indica con apposita simbologia le aree agricole pregiate di rilevanza locale.
 2. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi previsti dall'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, e dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) manufatti interrati ad uso autorimessa o deposito.
 3. Interventi ammessi:
 - interventi sull'edilizia esistente. È concesso, in caso di ristrutturazione edilizia degli edifici a carattere rurale e con esclusione delle baite di cui all'art. 44, un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio esistente fino ai primi 300 m² e del 5% della Superficie Utile Netta (SUN) rimanente;
 - interventi di nuova edificazione solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni delle aree in oggetto;
 - interventi di sistemazione del terreno;
 - interventi di nuova edificazione di autorimesse e/o depositi nelle aree agricole con i criteri e limiti sotto elencati:
 - Le autorimesse avranno come fine quello di qualificare le pertinenze dell'edificio, dovranno avere una Superficie Utile Netta (SUN) massima necessaria al raggiungimento dello standard urbanistico dei parcheggi e dovranno essere edificate nelle pertinenze dell'edificio.
 - I depositi collegati ad abitazioni dovranno essere funzionali alle stesse, avere una Superficie Utile Netta (SUN) massima di mq 25,00 ed essere edificati nelle pertinenze dell'edificio.
 - I depositi collegati alle attività commerciali/artigianali/terziarie dovranno avere una Superficie Utile Netta (SUN) massima di mq 150,00 ed un'altezza utile massima di m 5,00; i depositi dovranno essere collegati ad attività commerciali/artigianali/terziarie con sede legale nel territorio e dovranno essere funzionali alle attività esercitate ed essere collegati catastalmente ai locali della sede principale.
 4. Parametri urbanistici ed edilizi:
 - $U_f = 0.0033$ mq/mq. Nel calcolo dell' U_f è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.
 - H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze): **9,00 m**
-

- Numero di piani fuori terra: **3**
 - altezza del fronte: **8,15 m**
 - È consentita la costruzione di volumi completamente interrati (Vi) che non possono eccedere il 50% del volume urbanistico (Vt).
5. Nelle aree espressamente indicate nella cartografia del PRG con specifico riferimento normativo è ammessa, oltre all'attività artigianale, la realizzazione di parcheggi a servizio della residenza e delle attività ricettive con vincolo di pertinenzialità.

Art. 63 E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia (ai sensi dell'art.2 della LP 11/2007 art.63 comma 1), e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Sono indicati come pascoli i suoli caratterizzati da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea da riservare, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
3. Destinazioni d'uso:

Le aree indicate in cartografia come bosco sono destinate alla conservazione ed al miglioramento del manto vegetale d'alto fusto. L'utilizzo economico della forestazione è consentito con i limiti previsti dai piani forestali.

Nelle aree indicate in cartografia come pascolo sono consentite le attività e le strutture edilizie attinenti all'esercizio della zootecnia. È consentita inoltre la presenza di rifugi alpini ed escursionistici con proprie aree di pertinenza.

Nelle suddette aree, limitatamente ai compendi zootecnici consolidati e/o in presenza di attività agrituristiche, è ammessa la commercializzazione di prodotti aziendali.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Pianificazione urbanistica del settore commerciale.
4. Interventi ammessi:

Nelle aree a bosco sono ammessi interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulica ed in generale gli "interventi di sistemazione del terreno". Sono ammesse inoltre le opere straordinarie necessarie a far fronte a situazioni di emergenza quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc.

Nei pascoli sono consentiti solo gli interventi urbanistici strettamente attinenti all'esercizio della zootecnia ivi comprese le opere di bonifica. È vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante intervento di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.

Negli edifici rurali compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Nei rifugi alpini ed escursionistici (disciplinati dalla L.P 15 marzo 1993, n. 8) bar e ristoranti compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Nel caso del risanamento conservativo è concesso, per una sola volta, un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente fino ai primi 300 m² e del 5% della Superficie Utile Netta (SUN) rimanente.

Per i rifugi alpini ed escursionistici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Superficie Utile Netta (SUN) = max 150 m².

Art. 64 E6 Aree ad elevata integrità

1. Sono indicati come aree ad elevata integrità i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre e ambienti d'alta montagna.
2. Destinazioni d'uso: nelle aree ad elevata integrità è ammessa solo la presenza di opere, infrastrutture e manufatti edilizi aventi la funzione di presidio per la protezione civile del territorio, nonché di fabbricati di interesse pubblico quali bivacchi e rifugi alpini ed escursionistici secondo i criteri previsti dalla L.P 15 marzo 1993, n. 8.
3. Interventi ammessi:
Nei manufatti edilizi e nei fabbricati ammessi in queste aree sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.
Nel caso del risanamento conservativo dei rifugi alpini ed escursionistici è concesso, per una sola volta, un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) del 20% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente fino ai primi 300 m² e del 5% della Superficie Utile Netta (SUN) rimanente.
4. Sono ammessi gli "interventi di sistemazione del terreno".
5. Lo specifico riferimento normativo presente in Loc. Fedaià segnala la presenza di una vasca Imhoff coperta, con potenzialità di 223 abitanti equivalenti e diametro pari a 6 metri.

Capitolo 6

Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

Art. 65 Generalità

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. Il Piano individua, in modo specifico le attrezzature e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

F2 Attrezzature e servizi civili e amministrativi di livello locale

- F3 Verde pubblico
- F4 Verde attrezzato – Parco fluviale dell’Avisio
- F5 Parcheggio pubblico
- F6 Campo da golf.

2. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
3. In tutte le zone per attrezzature pubbliche sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata. Tali interventi, saranno soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con l’Amministrazione comunale prima del rilascio del permesso di costruire. La convenzione dovrà contemplare l’impegno dei soggetti privati a garantire l’uso pubblico dei servizi e attrezzature secondo modalità definite nella convenzione stessa.
4. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.

Art. 66 F2 Aree per attrezzature civili ed amministrative

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale e sovracomunale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 59 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - [ca] civile ed amministrativa;
 - [sc] scolastica e culturale;
 - [s] sportive all’aperto e al coperto;
 - [r] religiose;
 - [h] piazzola elisoccorso.
2. Negli interventi di nuova costruzione almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere sistemata a verde.
3. Nelle aree destinate ad attrezzature sportive all’aperto [s] sono consentite unicamente costruzioni che integrino la dotazione dei servizi sportivi quali spogliatoi, chioschi per bar e per la vendita di prodotti di interesse turistico nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - H altezza massima dell’edificio (ai fini delle distanze): **4,50 ml**
 - Numero di piani fuori terra: 1
 - altezza del fronte: **3,75 m**
 - $U_f = 0.10 \text{ mq/mq}$
 - Superficie Utile Netta (SUN) = 40 %
4. L’altezza massima prevista al comma precedente potrà essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi.

5. La Superficie Utile Netta (SUN) esistente dell'edificio p.ed.904, individuato in cartografia con specifico riferimento normativo, può essere ampliata del 30%. L'ampliamento è subordinato ad un progetto di riqualificazione complessiva dell'edificio. Sono fatte salve le limitazioni relative agli ampliamenti volumetrici previste dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.
6. La costruzione di nuovi edifici destinati a scuole, asili nido, case di cura ed i progetti relativi a nuovi parchi urbani ed extraurbani, sono soggetti ad una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 e s.m.

Art. 67 F3 Aree a verde pubblico

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive informali. Tali aree sono distinte in aree a verde pubblico esistente e di progetto.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco e per gli spettacoli all'aperto oltre alla realizzazione di modesti impianti sportivi con le relative strutture di servizio e gli spazi di parcheggio. È anche ammessa l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione dei parchi ed alla manutenzione del verde così come le attrezzature di corredo, quali i chioschi, le strutture per spettacoli all'aperto e per il ristoro, i servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. È comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Nelle zone a verde pubblico è sempre ammessa la realizzazione di zone destinate a parcheggio pubblico.
6. La realizzazione dei fabbricati di cui al precedente comma 2 può avvenire anche su iniziativa privata purché destinati all'uso pubblico e previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato. La convenzione dovrà individuare le modalità e i criteri di fruizione dei servizi riservati all'uso pubblico.
7. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al rischio idrogeologico espresso dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

Art. 68 F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell'Avisio

1. È istituita un'area a parco che si estende ai lati del fiume Avisio come riportato con apposito segno grafico nella cartografia del PRG.

Destinazione d'uso: sono ammesse l'attività agricola, l'allevamento in genere, così come regolati dal comma 2 dell'art. 62; le attrezzature sportive scoperte ed in genere le attività di supporto alla ricreazione ed al tempo libero.

2. Interventi ammessi:

- interventi sull'edilizia esistente per i quali è consentito un aumento di Superficie Utile Netta (SUN) dell'edificio concesso per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate al richiedente, del 20% della SUN dell'edificio esistente fino ai primi 300 m² e del 5% della SUN dell'edificio rimanente;
- interventi di sistemazione del terreno a carattere strettamente conservativo e migliorativo dell'esistente. È in ogni caso vietato l'abbattimento degli alberi non finalizzato a rinnovo e sostituzione degli stessi. Le opere lungo gli alvei dell'Avisio e dei torrenti che vi confluiscono devono essere strettamente finalizzate alla regimazione delle acque e rispettare caratteri costruttivi di ambientazione paesaggistica. Sono ammessi la costruzione di nuovi manufatti non costituenti edifici (passerelle, ponti pedonali, etc.) ed il tracciato di nuovi percorsi pedonali e ciclabili;
- interventi di nuova edificazione, di sistemazione del terreno a carattere trasformativo e la realizzazione di campeggi e/o aree di sosta attrezzate per autocaravan, sono consentiti unicamente sulle aree all'interno del perimetro dello specifico piano attuativo o su porzioni di esse;
- interventi di cui all'art. 57 – Aree sciabili speciali – Campo scuola sci.

3. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al rischio idrogeologico espresso dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

4. Nell'ambito individuato in cartografia come specifico riferimento normativo è prevista la realizzazione di un'area di sosta a servizio degli impianti di risalita. Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area posta a fronte strada ad un livello inferiore rispetto alla quota della partenza degli impianti Alba Col dei Rossi. Il superamento di tale dislivello potrà essere agevolato dall'impiego di scale mobili. In relazione al contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'area di intervento si dovrà porre particolare attenzione agli interventi di riqualificazione complessiva degli spazi aperti. Nella progettazione e realizzazione dell'area di sosta si dovrà tenere conto della previsione relativa alla viabilità di progetto a servizio dell'area campeggio e/o aree di sosta attrezzate per autocaravan: la realizzazione dei parcheggi a servizio della funivia non dovrà pregiudicare la realizzazione e funzionalità della prevista viabilità.

Gli accessi all'area di sosta, in quanto prospiciente alla S.S.641, dovranno essere puntualmente delimitati e dovranno essere realizzati per unico senso di marcia.

Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. Per le aree di sosta poste in territorio aperto o ai margini dei centri abitati si dovranno prevedere particolari dispositivi quali le dune, movimenti terra, alberature, ecc. al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi.
2. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione

di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra.
4. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque.
5. I parcheggi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su iniziativa privata e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità, previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il privato. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area indicata in cartografia.
6. Per le aree a parcheggio in fregio alla viabilità provinciale l'accesso ed il recesso dalle singole zone di parcheggio dovranno derivare da un unico punto o da strade locali o accessi già esistenti. Le modalità di realizzazione degli accessi dovranno essere concordate con il Servizio Gestione strade della PAT.
7. Lo specifico riferimento normativo presente in Loc. Fedaià segnala la presenza di una vasca Imhoff coperta, con potenzialità di 119 abitanti equivalenti e diametro pari a 4 metri.
8. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss.mm.ii.

Art. 70 F6 Campo da golf

1. Il piano individua con apposito cartiglio, un'area ubicata sul territorio del comune di Canazei in località Ronch, per la realizzazione di una struttura sportiva da dedicarsi al gioco del golf. Su tale area è consentita la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture per la realizzazione del campo e l'individuazione di parcheggi per visitatori. È inoltre ammessa la rimodellazione dell'andamento del terreno per l'approntamento dei greens e dei percorsi. Anche la viabilità pubblica compresa e marginale all'area sportiva potrà essere oggetto di modifica o di potenziamento sulla scorta di un progetto generale che interessi e proponga l'organizzazione di tutta l'area.
2. Le aree destinate a campo da golf, mantengono la loro destinazione originaria agricola, sospendendo però l'applicazione delle norme specificatamente scritte per tali zone.

Capitolo 7

Zone per infrastrutture e servizi

Art. 71 F7 Aree Cimiteriali

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura. Gli interventi all'interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98 e ss.mm.ii.
2. L'ampliamento delle aree cimiteriali, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime vengano ampliate contestualmente e sia di conseguenza rispettata la distanza dai fabbricati esistenti.

Art. 72 F8 Aree a servizio della mobilità

1. La cartografia del PRG individua le aree specificatamente destinate a funzioni connesse con la mobilità e i trasporti. In tali aree è ammessa la realizzazione di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, parcheggi e stazioni di sosta per il trasporto pubblico.
2. Nell'ambito individuato con specifico riferimento normativo, relativo all'edificio individuato catastalmente con la p.ed.608, è ammessa la realizzazione di interventi edilizi volti alla realizzazione di biglietterie, sale d'attesa, foresterie e simili.
3. L'ambito individuato con specifico riferimento normativo è destinato ad ospitare il nuovo deposito delle autocorriere in Loc. Pian de la Sia; è ammessa la costruzione dell'appartamento del custode con una Superficie Utile Netta (SUN) massima di 80 m² accorpata alle SUN di servizio necessarie alla gestione dell'edificio (uffici, servizi, foresteria, rimesse, etc.). La raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli impianti di rimessaggio di cui al comma 1 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni normative vigenti. Dovranno essere rispettati dei seguenti parametri:
 - H altezza massima dell'edificio (ai fini delle distanze) = **4,00 m**
 - altezza del fronte = **3,25 m**
 - numero di piani fuori terra: **1**
4. Nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 3 è inoltre ammesso l'esercizio di attività commerciali di vicinato e di pubblici esercizi. Le funzioni ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere strettamente connesse con l'attrezzatura di servizio.

Art. 73 F9 Spazio pubblico

1. Le zone destinate a "spazio pubblico" costituiscono quegli spazi aperti che il piano individua al fine di ricreare funzioni di incontro sociale e di valorizzare particolari aspetti funzionali, architettonici, paesaggistici.

2. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie alla loro valorizzazione e arredo, quali pavimentazioni, fontane, alberature, panchine e spazi di conversazione. Le singole zone saranno oggetto di uno specifico progetto unitario che potrà essere esteso anche ad ambiti limitrofi non rientranti nei limiti della destinazione di zona.

Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare

1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come spazi pubblici da riqualificare devono essere realizzati interventi atti alla riqualificazione e alla valorizzazione degli spazi di relazione al fine di consentire il miglioramento della qualità urbana. Sono ammessi interventi di pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno, l'arredo urbano, il ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali, la creazione o ripristino di marciapiedi e la realizzazione di aree verdi di protezione e di arredo.
2. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili i seguenti interventi:
 - creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
 - creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
3. In considerazione delle specificità del contesto urbanistico e paesaggistico, si predilige la realizzazione di interventi unitari al fine di armonizzare il disegno architettonico e favorire la qualità urbana.
4. Limitatamente all'area ubicata ad Alba adiacente al PN3, la progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
 - realizzazione di una Superficie Utile Netta (SUN) massima di 120 m² destinata a ufficio APT e/o funzione pubblica
 - realizzazione di fermate di sosta per autobus
 - realizzazione di manufatti di arredo quali pensiline a protezione di spazi espositivi e/o fermate, capitello, fontanelle, fioriere, ecc.
 - sistemazione parcheggi, marciapiedi, ecc.
 - l'area, come evidenziato dal servizio geologico con verbale della conferenza di pianificazione n.7/17, è potenzialmente esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi. La progettazione delle opere dovrà essere corredata da una apposita relazione tecnica che valuti la pericolosità dell'area e individui le modalità di intervento.

Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate ad impianti e attrezzature tecnologiche. Tali aree sono destinate a funzioni di servizio alla collettività, quali cabine elettriche e telefoniche, centrali di cogenerazione e per la produzione dell'energia elettrica, serbatoi per gli acquedotti, stazioni di pompaggio ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, centri raccolta materiali, attrezzature e depositi di enti e aziende pubbliche

e simili.

2. In tali aree risulta ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma precedente. Le aree di pertinenza di tali manufatti e attrezzature dovranno essere sistemate a verde, al fine di attenuare il più possibile gli impatti sul territorio circostante.
3. Limitatamente all'area destinata ad ospitare l'ampliamento del nuovo acquedotto comunale, i manufatti in ampliamento degli esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio superiore della sponda del torrente Antermont;
 - essere destinati esclusivamente ad impianti tecnologici per la rete acquedottistica e/o per la produzione di energia elettrica senza la presenza costante di persone;
 - l'area che ospita i manufatti deve essere protetta con l'installazione di una rete di contenimento delle colate o in alternativa con la realizzazione di un tomo deviatore.

Art. 76 F12 Aree destinate alla viabilità

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili; su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura stradale e dei relativi impianti.
2. Il PRG, con riferimento alla classificazione riportata negli elaborati cartografici della Variante PUP 2000 e dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011 n. 1427 e dalla Delibera della Giunta provinciale n. 2088 4 ottobre 2013, individua in cartografia le categorie relative alla viabilità veicolare.
3. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade presenti e/o previste nel territorio comunale:
 - Strada di terza categoria;
 - Strada di quarta categoria;
 - Viabilità locale;
 - Viabilità minore (Strade rurali e boschive).
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. L'eventuale assenza in Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte del Comune del relativo progetto lo abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
5. Per la definizione degli interventi ammessi nelle aree destinate alla viabilità si rimanda alle disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890 e ss.mm.ii.
6. Le larghezze delle piattaforme stradali sono riportate nella Tabella A. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto riportati in cartografia sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà

discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto; in tal caso si applica per gli espropri il comma 4 del presente articolo.

7. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali e/o statali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale) sia indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
8. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali sono riportate nella Tabella B e C ed in cartografia e fanno riferimento all'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto.
9. Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono possono essere modificate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia. Le indicazioni contenute nella cartografia per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.
10. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G. Le strade locali possono avere dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella A nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio, nonché laddove vi siano dei volumi già costruiti; in questi casi la dimensione minima va definita in concreto tenendo conto dello specifico contesto edificatorio al cui interno e a servizio del quale si pone la strada medesima. Cosicché, nell'ambito delle strade del tipo "Viabilità locale" ricadono anche strade a destinazione particolare – per le quali le caratteristiche compositive e le dimensioni fornite nell'allegata Tabella A non possono considerarsi applicabili – ossia:
 - a. in ambito extraurbano: le strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito con l'osservanza di quanto previsto dall'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013; per le caratteristiche e i parametri della viabilità forestale il riferimento è il DPP 3 novembre 2008 n.51 allegato B bis;
 - b. in ambito urbano: le strade residenziali esistenti e/o di nuovo progetto (che, laddove possibile, vanno realizzate con una larghezza di almeno 3,00 m), per le quali prevale l'esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle necessità dei pedoni.
11. Fermo restando quanto sopra, per le strade non classificate dal P.U.P. si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria.

Art. 77 Percorsi ciclabili e ciclopeditoni

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i percorsi pedonali e ciclabili
-

esistenti e di progetto. La loro realizzazione comprende opere di pavimentazione, di arredo e di piantumazione. La loro larghezza minima è fissata in m 2,00.

2. I percorsi pedonali individuati in cartografia sono funzionali alla mobilità, allo svago e al tempo libero. Tali attrezzature sono considerate opere di interesse pubblico, anche ai fini delle procedure espropriative ai sensi di legge.
3. L'identificazione planimetrica dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ha valore indicativo. In sede di progetto è ammesso modificarne il tracciato per far fronte ad esigenze di carattere esecutivo. Ai sensi della L.P. 11 giugno 2010, n. 12 il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi. Il PRG recepisce in modo automatico le previsioni contenute nel piano stralcio della mobilità redatto dal Comun General de Fascia.
4. Sui percorsi pedonali, esistenti e di progetto, possono transitare, quando la sezione lo permetta, solo veicoli di servizio e, nell'area extraurbana, i veicoli forestali.

TITOLO VI

Aree di rispetto tutela e protezione Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edilizi

Art. 79 Aree di tutela ambientale

1. Nelle aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia, gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati per le diverse zone individuate dal P.R.G.
2. Le autorizzazioni e i permessi di costruire sono assoggettati alle approvazioni previste dalla legislazione provinciale vigente.

Art. 80 Beni ambientali del PUP

1. Sono aree di protezione degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e che meritano di essere tutelati e valorizzati al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei processi evolutivi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. Per l'esatta individuazione catastale del bene si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.
2. I beni ambientali individuati dal PUP nella carta delle tutele paesistiche e descritti nell'elenco delle invarianti sono:

n. 063 – Vecchi masi a Gries

Descrizione: i masi di Gries sono tra gli ultimi esempi integri di edilizia rurale lignea della Valle di Fassa con architettura comune alle vicine valli Badia e Gardena;

n. 064 - Vecchi masi a Lorenz e Verra

Descrizione: Lorenz e Verra sono due tipici nuclei montani esistenti sopra l'abitato di Penia e rappresentano il più alto insediamento permanente nel Trentino con i loro 1636 e 1674 m s.l.m.;

n. 083 – Cascata Rio Antermont

Descrizione: il rio Antermont a monte di Canazei crea una bella cascata di grande effetto su rocce di basalto nero colonnare, pressoché unico nel suo genere.

3. Nelle aree di protezione sono ammessi solo interventi di trasformazione del suolo con l'obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione dei relativi beni.

Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (ghiacciai ed elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale naturalistico riportati nel seguente elenco; la numerazione o la sigla fanno riferimento alla catalogazione riportata nell'allegato D "Elenco invariati" del PUP Piano Urbanistico Provinciale:
 - **n.13 - Cengia del Sella**

Le pareti strapiombanti del Gruppo di Sella sono marcate a metà da una pronunciata cengia suborizzontale che corre lungo tutto il perimetro del massiccio, seguendo la giacitura degli strati. Essa si è impostata in corrispondenza delle erodibili litologie carniche della Formazione di Raibl (marne, argille e calcari marnosi varicolori) che separano il potente edificio della Dolomia dello Sciliar (Ladinico) dalla sovrastante Dolomia Principale (Norico); rappresenta quindi l'intervallo stratigrafico che decretò la fine delle piattaforme carbonatiche del Trias medio e su cui si svilupparono successivamente quelle noriche. Questo sottile e colorato intervallo di strati, interrompendo la monotona successione dolomitica ha consentito all'erosione di creare uno scenario di incomparabile bellezza e suggestione, tra i più spettacolari delle Dolomiti.
 - **n.180 – Bec da Mesdi (Mesola)**

Rock glacier attivo di piccole dimensioni esposto a O. La fronte è collocata poco sopra 2400 m di quota, il margine a monte è ubicato a 2550 m circa. Si tratta di una forma semplice, composta da un unico lobo rigonfio. La scarpata frontale è piuttosto ripida e si sviluppa in altezza per quasi 100 m. La zona dorsale è coperta da massi di dimensioni metriche privi di matrice. Non si osservano particolari morfologie legate al flusso della massa detritica. La vegetazione di tipo erbaceo è presente soltanto in corrispondenza della scarpata frontale, dove emerge materiale detritico più fine.
 - **227 – Passo Sella**

Noto sito stratigrafico-paleontologico dove è ben esposta la successione sedimentaria del Triassico medio superiore. Rinomato per il rinvenimento di notevoli esemplari di gasteropodi e bivalvi. Litologia: Formazione di S. Cassiano (Ladinico - Carnico).
 - **228 – Pian dei Fiacconi**

Notissimo e vasto affioramento fossilifero che caratterizza la zona del Pian dei Fiacconi in Marmolada. Il sito ha restituito e conserva tutt'oggi una notevole fauna a molluschi. Reperti fossili: ammoniti, bivalvi, gasteropodi. Litologia: Calcarea della Marmolada (Ladinico).
 - **229 – Sas de Pordoi**

Sito posto in corrispondenza della porzione basale della parete sud del Sas de Pordoi. Dalle bancate di Dolomia Principale del Norico provengono begli esemplari di grossi bivalvi (Megalodonti).
 - **306 - Coi de Paussa**

Sito che ospita una delle più complete e meglio esposte successioni vulcaniche e vulcanoclastiche delle Dolomiti, espressione della complessa evoluzione geologica connessa al vulcanismo medio triassico che ha coinvolto il settore dolomitico.

- **307 – Creipa Negra**

Sito di notevole rilevanza geologico-stratigrafica in cui vi è splendidamente esposto il contatto discordante tra le vulcaniti triassiche, inclinate verso N, e il sovrastante Conglomerato della Marmolada con giacitura suborizzontale.

- **308 – Torri del Sella**

Sito in cui è splendidamente esposto il limite stratigrafico tra le formazioni di piattaforma ladiniche e quelle del triassico superiore, marcato da una cengia corrispondente alle unità carbonatico-terrigene del Carnico. La morfologia del rilievo è strettamente connessa con il contesto stratigrafico.

- **16 - Ghiacciaio Principale della Marmolada Canazei Marmolada** 941. 0 1597947 14480

- **17 - Ghiacciaio Centrale della Marmolada Canazei Marmolada** 941. 1 64010 1506

- **52 - Ghiacciaio di Punta Penia Canazei Marmolada** 941. 2 126821 2716

- **55 - Ghiacciaio Occidentale della Marmolada Canazei Marmolada** 942. 0 98490 1725

2. I siti costituiscono delle invariati del PUP (Piano Urbanistico Provinciale), in quanto beni caratterizzanti l'ambiente e l'identità territoriale. La loro tutela dovrà avvenire secondo le specifiche disposizioni di legge.

Art. 82 Zone della Rete Natura 2000

1. Il PRG individua con apposita grafia, le zone della rete "Natura 2000", zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), individuate rispettivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I perimetri di tali zone possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.
2. Sul territorio comunale è stata individuata la seguente Zona della Rete Natura 2000: **ZSC IT3120129 – Ghiacciaio Marmolada**. Descrizione: è il maggiore ghiacciaio delle Dolomiti ed occupa il fondo di parecchi circhi adiacenti, quasi completamente fusi tra loro.
3. Nelle aree facenti parte della Rete "Natura 2000" si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. e con D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, in conformità alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.
4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione delle ZSC ma che possa avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna

valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell'incidenza che ha sulla ZSC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

5. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m.

Art. 82 Bis Laghi, fiumi e torrenti

1. Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.
2. La riva dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.
3. All'interno di tali zone è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti, dei laghi e dei bacini artificiali.
4. Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.
5. È vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G.
6. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
7. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, bacino artificiale, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.
9. Previa autorizzazione degli Enti competenti, sono altresì ammessi interventi di riqualificazione e valorizzazione del contesto, anche mediante soluzioni volte alla trasformazione edilizia ed urbanistica dei siti, connesse all'approntamento ed esercizio di attività ludico sportive, ricreative e similari.
10. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP.

Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le “Aree di protezione fluviale” in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” definiti dal PGUAP.
2. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguono in:
 - a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt’oggi importanti funzioni per la vitalità dell’ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all’assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest’ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; il Comune di Canazei può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d’acqua.
 - b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all’interno di queste fasce che corrono lungo il corso d’acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
 - c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell’alveo ad opera dell’uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all’autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
3. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma precedente, gli interventi sugli edifici esistenti e l’eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto espresso dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.
4. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l’occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza

sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione del P.U.P. e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art.86.

Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico

1. Il PRG individua, secondo le indicazioni del PUP, i Beni del Patrimonio Dolomitico. Il comune di Canazei ospita i seguenti siti:

Marmolada:

La Marmolada, con i suoi 3343 m di altezza, è la più alta vetta delle Dolomiti e ne possiede il più esteso ghiacciaio; di qui l'appellativo di "Regina delle Dolomiti". Questo gruppo è composto principalmente da roccia calcarea molto chiara e mostra le caratteristiche singolari anzi uniche del paesaggio delle Dolomiti, rappresentato dal contrasto cromatico e morfologico tra le scure formazioni eruttive vulcano-clastiche a forme dolci e ondulate, coperte di prati e boschi, e le bianche rocce calcaree dolomitiche che si innalzano bruscamente con alte pareti rocciose, guglie e dirupi selvaggi. La vetta maggiore presenta aspetti tra i più grandiosi e completi delle Dolomiti: l'imponente parete sud della Marmolada precipita verticalmente per 600 m prima di toccare i ghiaioni sottostanti; il versante nord ospita l'omonimo ghiacciaio e si configura come eccezionale belvedere affacciato sull'intera area dolomitica.

2. La disciplina sarà dettata dall'accordo di programma interprovinciale per garantire uniformità di gestione.
3. In via transitoria non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ma solo forme di manutenzione territoriale e ambientale.

Art. 85 Aree di difesa paesaggistica

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo solo aumenti del 10% della Superficie Utile Netta (SUN)

esistente, per interventi di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.

3. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
4. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione del territorio.
5. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.
6. Le prescrizioni previste dal presente articolo si applicano anche all'interno dell'ambito denominato progetto norma PN6 "Recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni" di cui all'art.17 delle NTA.

Art. 86 Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. Le aree comprese entro la distanza di m 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. È vietato immettere in qualsivoglia modo elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente sia indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;

- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
- 9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare. Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
- 10. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% della Superficie Utile Netta (SUN) esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G.
- 11. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico o di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde), o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 18/76 e s.m. Inoltre, gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.

Art. 87 Rispetto delle sorgenti

1. Le sorgenti tutelate e le relative aree di rispetto sono individuate nella carta delle Risorse Idriche (app. con delib. G.P. 2248 del 05/09/08 e successivi aggiornamenti).
2. Per la definizione degli interventi ammessi rispettivamente nelle zone di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione della Carta delle Risorse idriche.

Art. 87Bis Aree di protezione dei laghi

1. Le aree di protezione dei laghi indicate in cartografia sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. In esse sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili. Gli edifici esistenti aventi funzione diversa possono essere oggetto di soli interventi di conservazione.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali del P.U.P. individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

Art. 88 Aree a tutela archeologica

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro classificazione e la perimetrazione sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della PAT (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare

eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

2. Le altre aree di interesse archeologico sono:

Località Ciampac:

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

Passo Sella (Albergo Valentini)

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

3. Aree a tutela 01: Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.
4. Aree a tutela 02: Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto, in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Aree di proprietà pubblica: su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).
6. Scoperte fortuite: Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali

1. In tali ambiti si applicano le disposizioni contenute all'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg ed all'art. 62 della Legge Provinciale per il governo del territorio n.15/2015.

Art. 90 Fasce di rispetto stradali

1. In tali ambiti si applicano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori

2. Nelle aree destinate alla protezione dei depuratori si applica l'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Provinciale n° 850 del 28/4/2006.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed in esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
4. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini della determinazione della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
5. Le ampiezze delle fasce di rispetto dei depuratori sono riportate nella tabella D.

Art. 91 Bis Siti inquinati bonificati

1. La cartografia del PRG riporta l'ubicazione della Ex discarica RSU Località Pordoi Codice SIB039001, l'Ex discarica RSU Località Ciasates Codice SIB039003 e l'Ex discarica RSU Località Masarei del Larsec-Penia Codice SIB039004. I siti individuati in cartografia sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico e inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della PAT. Gli interventi di bonifica sono validi con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. In tali aree deve essere evitato ogni intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
2. Le attività ammesse sono disciplinate dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m. dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.
3. Negli ambiti individuati in cartografica come siti inquinati bonificati sono vietati tutti quegli usi del suolo che in qualche modo possano intaccare lo strato di copertura finale. Qualunque

intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualche modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutarne la compatibilità con lo stato ambientale esistente. La destinazione ad uso agricolo prevista nel PRG non consente la produzione di prodotti per l'alimentazione umana e zootecnica.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 92 Norme transitorie e finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il PRG, è sostituita con quanto previsto dagli elaborati elencati nell'art. 2 delle presenti norme.
2. Il Consiglio Comunale può approvare in via transitoria l'esecuzione di progetti parziali compresi nelle aree di Progetto Norma purché essi non siano in contrasto con le previsioni dei PN stessi.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 93 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella Carta di Sintesi della Pericolosità. I contenuti della Carta di Sintesi della Pericolosità, del PGUAP, della carta delle risorse idriche prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste nel PRG.
2. Tutte le previsioni vigenti o adottate devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità che costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali.
3. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal competente Servizio provinciale solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
5. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
6. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

7. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

Art. 94 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all'art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico" e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6".

Art. 95 Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio del permesso di costruire in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

ALLEGATI E TABELLE

Allegato n.1 Abaco dei caratteri tipologici e stilistici locali





Tipologia tradizionale


1. Sistema distributivo della pianta in edifici di abitazione con annesso fienile
2. Sistema distributivo della pianta in edificio di abitazione

La tipologia tradizionale è connotata dalla presenza di alcuni elementi costanti. Ha un sistema distributivo esterno con scale e ballatoi in legno. Una pianta strutturata attorno ad un locale principale, la stua, collegato direttamente alla cucina e alla camera da letto principale. La stua è posta solitamente nell'angolo Sud-Est mentre nella cucina è collocato il forno del pane sporgente all'esterno e spesso pensile. Un corridoio centrale collega le altre camere e il fienile.

Elementi stilistici

1. Partizione della facciata con presenza di basamento. Tre ordini di aperture in facciata a sottolineare basamento, parte abitata e sottotetto.
2. Balconi posti in relazione al sistema distributivo dell'edificio. Assenza di balconi continui in facciata.
3. Pendenza delle falde normalmente di 30° ed abbaini strutturati secondo il disegno riportato.
4. Presenza di decorazioni a sottolineare marcapiani e cornici.





Allegato n.2: Elenco delle previsioni per le quali sussistono gli elementi dell'art. 104 comma 12 del regolamento

Si riporta di seguito l'elenco completo delle previsioni per le quali sussistono gli elementi dell'art. 104 comma 12 del regolamento e per cui non si procede alla conversione degli indici edificatori nei nuovi parametri di superficie utile netta ed altezza per numero di piani.

1. Piani attuativi - Art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione

- PEA (Piani per specifiche finalità – Edilizia pubblica o agevolata) n.15 loc. ALBA, art. 10 comma 3

2. Progetti Norma (PN) – Artt. 11 - 17 delle Norme Tecniche di Attuazione

- PN 1: area Agip; art. 12
- PN 2: pian de Pareda; art. 13
- PN 3: piazza di Alba; art. 14
- PN 4: stadio del ghiaccio; art. 15
- PN 5: funivia del Ciampac art. 16
- PN 6: recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni art. 17

3. Aree soggette a progetto convenzionato (PC) - Art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione

- PC.02 a Penia - p.ed. 258 /1e p.f. 1587 in C.C. Canazei, art. 18 comma 3. Punto 3.2

Tabella A Dimensioni delle piattaforme stradali

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00




Tabella B Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

CATEGORIA	strade ESISTENTI	strade ESISTENTI DA POTENZIARE	strade di PROGETTO	Raccordi, svincoli di PROGETTO
I Categoria				
II Categoria	25 m	50 m	75 m	100
III Categoria	20 m	40 m	60 m	--
IV Categoria	15 m	30 m	45 m	--
Altre strade	10 m	20 m	30 m	--

N.B.: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale. Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per i terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

Tabella C

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

CATEGORIA	strade ESISTENTI	strade ESISTENTI DA POTENZIARE	strade di PROGETTO	Raccordi, svincoli di PROGETTO
I Categoria				
II Categoria	7,5* m	35 m	45 m	60
III Categoria	7,5* m	25 m	35 m	--
IV Categoria	5* m	15 m	25 m	--
Viabilità Locale	5* m	5* m	10* m	--

(*). Larghezza stabilita dalle presenti norme.

Si precisa inoltre che le fasce di rispetto, nel caso di via Roma e sua prosecuzione fino a Cuch, via Pareda, via Dolomiti est, ovvero la connessione tra via Pareda e la statale delle Dolomiti, via Costa e strada statale del Fedai, non possono essere inferiori a m 7,50 su entrambi i lati. Le strade a fondo cieco a servizio di singoli edifici sono escluse dall'obbligo di rispetto delle distanze determinate dalle fasce di rispetto stradale.

N.B.: con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana).

Tabella D **Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto**

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

	nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi	Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP		
Acquedotti d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI:			
- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;
	fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;
- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;
	fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;
DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF":			
- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione
- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione
- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell'impianto
- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell'impianto
DISCARICHE	--	100	recinzione

- Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche.
- Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87.
- Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.


Tabella E **Costruzioni accessorie: Legnaie**
Indicazioni tipologiche e dimensionali

La possibilità di realizzare, negli ambiti di tipo residenziale individuati dal P.R.G. e nello spazio di pertinenza all'unità abitativa, costruzioni accessorie da adibire a uso legnaia e che sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN) è così regolata:


- a) nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Restauro" non è consentita la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a uso legnaia sia isolate o addossate al corpo dell'edificio;
 - b) nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Risanamento conservativo" è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a legnaia quando sia verificata l'impossibilità di realizzare tali funzioni all'interno del sedime dell'edificio, in posizione defilata e non addossata all'edificio, secondo le dimensioni e tipologia relativa alle legnaie isolate Tipo A;
 - c) nelle aree degli insediamenti storici, diverse da quelle dei commi a) e b) e nelle aree di pertinenza delle zone residenziali B (art. 47) è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie da adibire a uso legnaia secondo le dimensioni e tipologia relativa alle legnaie isolate Tipo A e legnaie in aderenza agli edifici esistenti Tipo B.
1. È sempre vietato il cambio di destinazione d'uso, sia strutturale sia funzionale delle costruzioni accessorie realizzate ai sensi del presente articolo.
 2. Le costruzioni accessorie descritte ai punti precedenti e nell'abaco allegato alla Tabella E devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) dovranno essere realizzate interamente in legno, senza parti in muratura salvo il cordolo di fondazione che non dovrà sporgere dal terreno, o il muro di sostegno a terra con terreno in pendenza, formate da struttura portante in travi di legno e tamponamenti realizzati in assiti;
 - b) potranno essere costruite in numero massimo di un manufatto per edificio di cui sono pertinenza e non potranno essere costruite a distanza maggiore di m 20 dall'edificio (sedime) di cui sono pertinenza;
 - c) dovranno avere tetto a una o due falde di pendenza tra il 35% ed il 45% con manto in scandole e/o assoni in legno di larice e misure esterne massime previste dal comma 4.
 3. Le tipologie ammesse di Tipo A per le legnaie isolate e di Tipo B per le legnaie realizzate in aderenza agli edifici esistenti sono descritte nell'abaco allegato e potranno avere le seguenti dimensioni massime:
 - A LEGNAIE ISOLATE**
 - a) m. 2.90 x 5.20 x 2.65 di altezza del fronte se l'edificio a cui servono ha una Superficie Utile Netta (SUN) inferiore a 360 m² o fino a due abitazioni; in alternativa se in pianta dovessero avere misure diverse non potranno comunque superare i m² 14 di SUN e l'altezza consentita;
 - b) m. 3.40 x 7.40 x 2.95 di altezza del fronte se l'edificio a cui servono ha una Superficie Utile Netta (SUN) superiore a 360 m² o più di due abitazioni; in alternativa se in pianta dovessero avere misure diverse non potranno comunque superare i m² 25 di SUN e l'altezza consentita.
 - B LEGNAIE IN ADERENZA AGLI EDIFICI ESISTENTI**
 - a) m. 2.00 x 5.20 x 2.50 di altezza del fronte se l'edificio a cui servono ha una Superficie Utile Netta (SUN) inferiore a 360 m² o fino a due abitazioni; in alternativa se in pianta dovessero avere misure diverse non potranno comunque superare i m² 10 di SUN e l'altezza consentita;
 - b) m. 2.50 x 8.00 x 2.60 di altezza del fronte se l'edificio a cui servono ha una Superficie Utile Netta (SUN) superiore a 360 m² o più di due abitazioni; in alternativa se in pianta dovessero avere misure diverse non potranno comunque superare i m² 20 di SUN e l'altezza consentita.

ABACO LEGNAIE A - LEGNAIA ISOLATA


PIANTA TETTO




PROSPETTO LATERALE



PIANTA PIANO TERRA




PROSPETTO FRONTALE




ABACO LEGNAIE

B - LEGNAIA TUTTA ADDOSSATA A PARETE


PIANTA TETTO



PIANTA PIANO TERRA



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE

